# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

# 248° SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# VENERDÌ 21 APRILE 1989

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE, indi del vice presidente TAVIANI

# INDICE

CONGEDI E MISSIONI		Pag.	3
--------------------	--	------	---

### **DISEGNI DI LEGGE**

# Discussione:

- «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri (Approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati);
- «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;
- «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;

- «Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta del Po, nonchè per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi» (561), d'iniziativa del senatore Degan e di altri senatori;
- «Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico» (833), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori:
- «Norme e interventi per il bacino idrografico del Po» (857), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;
- «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

248<sup>a</sup> SEDUTA

# ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

90

Approvazione,	con	modificazioni,	del	dise-
gno di legge n.	1292	2:		

* TORNATI (PCI)	1 1 5
* Ruffolo, ministro dell'ambiente 24 e passin	
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 30 e passim	
MAFFIOLETTI ( <i>PCI</i> )	)
* FABBRI (PSI)	
Berlinguer (PCI)	7
* Nebbia (Sin. Ind.)	)
SANESI (MSI-DN)	5
Bausi (DC) 86	5

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

GIOVEDÌ 27 APRILE 1989 .....

# ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione Pag.	89
Assegnazione	89
COMMISSIONI PERMANENTI	
Presentazione di relazioni	89
GOVERNO	
Trasmissione di documenti	90
CORTE COSTITUZIONALE	
Trasmissione di sentenze	90
NTERROGAZIONI	

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-88 so non è stato restituito corretto dall'oratore

# Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*). Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

# Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Azzarà, Bernardi, Boggio, Carli, Cattanei, Ceccatelli, Condorelli, Dipaola, Di Stefano, Evangelisti, Fontana Walter, Giagu Demartini, Kessler, Marniga, Meoli, Moro, Natali, Orlando, Pisanò, Pizzo, Signori, Strik Lievers, Venturi.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Achilli, a Barcellona, per la conferenza «Eurocittà».

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

# Discussione dei disegni di legge:

- «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri (Approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati);
- «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;
- «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;
- «Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta del Po, nonchè per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi» (561), d'iniziativa del senatore Degan e di altri senatori;
- «Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

anche ai fini del risanamento del mare Adriatico» (833), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme e interventi per il bacino idrografico del Po» (857), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori:

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1292.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta, Manfredi, Cerutti, Ricciuti, Ferrarini, Ermelli Cupelli, Serrentino, Piermartini, Martuscelli, Alessi, Angelini Piero, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Bonalumi, Bonferroni, Borra, Borri, Caccia, Campagnoli, Carelli, Casati, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Crescenzi, Frasson, Fronza Crepaz, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Lusetti, Mancini Vincenzo, Merloni, Napoli, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Piredda, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Righi, Rinaldi, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Rosini, Sangalli, Santonastaso, Sinesio, Stegagnini, Tealdi, Torchio, Urso, Vairo, Viti, Zambon, Zampieri, Zaniboni, Zolla e Zoppi, già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa dei senatori Libertini, Berlinguer, Chiaromonte, Lotti, Giustinelli, Macaluso, Maffioletti, Pieralli, Visconti, Tornati, Andreini, Bisso, Petrara, Scardaoni, Pinna, Senesi, Nespolo e Baiardi; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa dei senatori Fabbri, Cutrera, Putignano, Forte, Scevarolli, Bozzello Verole, Signori, Vella, Acone, Zanella, Agnelli Arduino, Calvi, Ferrara Pietro, Innamorato, Mancia, Mariotti, Marniga, Natali, Pierri e Visca; «Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta del Po, nonchè per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi», d'iniziativa dei senatori Degan, Fabris, Montresori, Calvi e Cortese; «Misure urgenti per il disinguinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico», d'iniziativa dei senatori Mancino, Fabris, Golfari, Montresori, Bosco, Perina e Leonardi; «Norme e interventi per il bacino idrografico del Po», d'iniziativa dei senatori Fabbri, Santini, Scevarolli, Forte, Natali, Achilli, Gerosa, Marniga, Pizzol, Cassola, Zanella e Mancia; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa dei senatori Zanella, Pizzol, Agnelli Arduino, Cutrera, Forte, Marniga, Scevarolli, Fogu, Mariotti, Putignano, Natali, Calvi, Bozzello Verole, Acone, Pizzo, Pezzullo, Innamorato e Pierri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tornati. Ne ha facoltà.

\* TORNATI. Signor Presidente, colleghi senatori, io credo che almeno su un punto saremo tutti d'accordo, cioè che questa legge che viene chiamata in

modo impreciso della difesa del suolo è un appuntamento al quale arriviamo con pauroso ritardo. Si tratta di una di quelle questioni sulle quali il raffronto tra noi e l'Europa è d'obbligo e non per motivi quasi di moda, ma perchè su questo argomento le differenze e i problemi sono sostanziali. Basti pensare che altre realtà europee hanno già consumato varie esperienze, sono già a riflessioni e a superamenti di leggi e di esperienze concrete preesistenti. Se su questo punto noi dovessimo dare un giudizio che potrebbe essere in questo momento quasi preventivo, non possiamo non dire che questa legge non è la risposta adeguata a questo raffronto poco confortevole per noi con l'Europa. Non è una risposta adeguata non in astratto, ma data la caratteristica del nostro paese – questo concetto credo di averlo espresso altre volte – di estrema fragilità fisica e istituzionale. La nostra complessità è anomala per la diffusa antropizzazione del territorio ed anche per la presenza diffusa dei valori storici, di patrimoni inestimabili.

Nello stesso tempo, di fronte a questa complessità, abbiamo avuto ed abbiamo una classe dirigente che sotto questo profilo (e non soltanto per questo) non si può non considerare scadente, imprevidente. La concezione che la risorsa ambientale sia stata usata in modo scriteriato è diffusa, è dimostrata quotidianamente da fatti concreti. La concezione della risorsa ambientale come di qualcosa che si usa e si getta è altrettanto quotidianamente dimostrabile.

La convinzione ancora non morta, purtroppo, che il bene ambientale è un bene illimitato è alla base fra le tante altre cause di questa concezione. Siamo invece arrivati ormai al punto che alcuni squilibri vengono unanimemente considerati irreversibili e non più sopportabili entro certi limiti.

Ieri rileggevo le relazioni tecniche che nel 1971 la Commissione istituita dall'allora presidente del Senato Fanfani aveva fatto su varie materie: quello che sorprende è che da un lato c'erano previsioni già sensibili al punto difficile in cui si era arrivati, mentre altri addirittura, come il direttore dell'Istituto superiore di sanità, polemizzavano con l'eccesso di allarmismo che la stampa e certi ambienti propagavano. Se leggiamo le previsioni pessimistiche di allora, constatiamo che le abbiamo abbondantemente superate; per quanto riguarda il danno economico per l'inquinamento, siamo a cifre estremamente più elevate che non si possono commisurare con quelle fatte nel 1971.

Eppure non veniamo da cataclismi improvvisi. Basti pensare che sui dissesti idrogeologici si passa dal Polesine alla Valtellina, per gli inquinamenti abbiamo le vicende storiche del Bormida per passare al Po e all'Adriatico, per la fragilità sismica abbiamo una quantità spaventosa di dati ed elementi.

Colleghi senatori, il fatto è che ormai si hanno certezze, convinzioni e acquisizioni anche del senso comune, sia nel campo scientifico, sia nella cultura diffusa di massa, che bisogna affrontare i problemi in termini organici e bisogna prevenire piuttosto che riparare. Solo che, mentre da un lato si ha questa convinzione diffusa, nella scienza e nella gente semplice, dall'altro si ha una risposta della classe politica e delle istituzioni brutalmente al di sotto delle esigenze. Le acquisizioni sono quelle della globalità degli interventi che incidono sull'ambiente e sull'uomo, la interdipendenza dei fenomeni, la capacità di sopportazione di tutta una serie di interventi, la necessità di programmare in modo globale gli interventi stessi. Direi che queste acquisizioni scientifiche sono presenti nella legge dal

primo articolo, nei punti programmatici, seppure diffuse qualche volta in modo non sempre scientificamente corretto, però sono presenti nella legge che in questo recepisce una spinta, una convinzione e un'acquisizione della scienza e del senso comune.

Esistono, invece, delle resistenze proprio nello Stato nell'acquisizione da parte delle strutture politiche e amministrative del passo in avanti che bisogna fare. È inutile dire che questo rappresenta il nodo di tante altre questioni, il nodo politico della riforma istituzionale che non è più rinviabile. In molti settori, ormai, la pubblica amministrazione e le istituzioni sono e stanno diventando una camicia di forza per il paese e per le forze che si esprimono nei vari settori.

Un tema che abbiamo discusso a lungo è quello del riordino dei Ministeri e delle relative competenze. Tutti si dicono d'accordo che bisogna andare verso il Ministero dell'ambiente e del territorio e comunque a un riordino delle competenze che si sono frammentate e anche con l'istituzione del Ministero dell'ambiente non hanno avuto certo una semplificazione ma per certi versi si è aggiunto un ministero agli altri.

Che ci sia frantumazione di competenze, che si tenda a formarne di nuove cercando qualche volta nella coabitazione coatta (diarchia o triarchia a seconda dei casi) di più ministeri e ministri, la soluzione del problema è presente nella legge e questo è uno dei punti senz'altro deboli che rende più fragile l'assetto complessivo della legge stessa.

Così sui servizi tecnici si è fatto un passo avanti verso il riordino, si rinvia a una scadenza prossima. Però, anche qui la stratificazione ministeriale dei servizi tecnico-scientifici nazionali è pesante ed è una specie di freno che si mette nella individuazione di nuovi livelli di strutture che possono meglio conoscere il nostro territorio, che possono proporre soluzioni adeguate. Così pure, l'impoverimento di queste strutture scientifiche ed operative è presente: purtroppo non si dà una risposta adeguata a tale impoverimento (anche se qui sono previsti alcuni impegni da attuarsi) se non si decide che certe strutture debbano essere superate e se ne debbano costituire di nuove. In questo la legge cerca di recuperare tutto ed aggiungere del nuovo: si possono correre quindi pericoli di duplicazioni, di passaggi ed anche, nello stesso tempo, di vuoti. Nosiddetti organismi consultivi per la partecipazione che spesso altro non è che una partecipazione burocratica dei rappresentanti dei vari ministeri – producono, qualche volta, non partecipazione ma lentezze ed anche qui si aumentano, si dilatano, si sovrappongono e spesso interferiscono.

Ci sembra che questi aspetti non secondari (siamo sempre più convinti che ormai alcune questioni strutturali, se non affrontate appieno sul piano istituzionale, rischiano, al di là delle buone intenzioni, di non trovare una risposta adeguata) vadano avanti in modo contraddittorio, timido e comunque non adeguato. È importante – è stato detto e noi lo ribadiamo – l'acquisizione del piano di bacino, come strumento di pianificazione, affinchè gli interventi abbiano più efficacia e in modo che siano create le condizioni per un raccordo istituzionale. Ma anche su questo, mentre riconosciamo l'acquisizione fondamentale dello strumento del piano di bacino, dobbiamo essere consapevoli – altrimenti non ci diciamo tutto – che trattasi di una acquisizione che sul piano tecnico e scientifico ha almeno vent'anni. Infatti, le relazioni De Marchi, ad esempio, avevano abbondantemente, seppure con un taglio più settoriale ed idrogeologico, individuato

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

(senza qui scomodare tradizionali organi di governo dei fiumi) tale necessità.

Il problema non sta più tanto nell'enfatizzare oltre il necessario il piano di bacino, quanto invece nella individuazione degli strumenti operativi delle varie istituzioni che devono operare all'interno dello stesso piano di bacino.

Il problema dell'efficienza è ricorrente e spesso si ha l'impressione che sia una di quelle questioni che lo Stato, così come è congegnato oggi, e la sua classe dirigente non tollerino affatto.

La recente Conferenza nazionale sull'Adriatico – sono contento che oggi sia presente il ministro Ruffolo – che, almeno secondo noi, doveva costituire una grande occasione di confronto e di decisioni, ha rappresentato un appuntamento mancato per vari motivi, che adesso non intendo affrontare. Dirò solo che è stato un appuntamento mancato perchè anche sull'Adriatico si dovrà sciogliere in modo chiaro e netto nelle competenze e nei programmi il dualismo tra un Ministro della marina mercantile che ha fatto di tutto per «scippare» questa Conferenza (cercando di impostarla secondo la sua tesi che tende a valorizzare il nutrimento che va a finire nel mare) e un Ministro dell'ambiente che dovrebbe occuparsi dei problemi che dalla foce vanno alla sorgente e viceversa nonchè quella di un Ministro dei lavori pubblici che dovrebbe interessarsi delle coste, nonostante esse siano a mezzadria poichè la legge introduce nuove competenze.

Questi tre aspetti non possono essere affrontati in termini di lottizzazione e di spartizione. Il caso (ma forse non è un caso) vuole che si tratti di tre ministri di tre forze politiche diverse. Pertanto, l'unitarietà deve essere sempre più una questione non solo di valutazione scientifica, ma anche di valutazione politica e di strumentazione istituzionale.

La legge compie dei passi avanti con riferimento al nesso tra uso e gestione del territorio e attività di varia natura che vi insistono. Di questo abbiamo discusso a lungo. Si tratta, infatti, di un aspetto importante che rappresenta tuttavia anche un punto debole della legge, date le implicazioni giuridiche e le indicazioni piuttosto rudimentali in ordine alla connessione tra la strumentazione urbanistica e quella ambientale. Allo stesso modo, è presente in maniera più netta e chiara il raccordo tra la difesa del suolo e quella delle acque. L'indicazione più chiara viene tuttavia indebolita dalla compresenza di due Ministeri che di volta in volta si alternano nella definizione degli obiettivi, eppure costituisce un passo avanti rispetto alla concezione tradizionale della difesa del suolo. Ad ogni modo, anche questo è un aspetto che presenta ancora connessioni non del tutto chiare ed esplicite.

Tutto ciò ci porta a concludere che una legge così importante non può essere varata senza rimettere in discussione o abrogare norme preesistenti, senza rimettere in discussione questa vocazione ad una produzione legislativa che si somma all'infinito. È un vezzo, questo, veramente discutibile. L'unico espresso riferimento che si fa è quello all'abrogazione dei consorzi di terza categoria che è cosa molto modesta.

Noi comunisti siamo convinti che questa sia una legge importante. Tuttavia, avremmo dovuto compiere un passo avanti ben più deciso. Userò questa immagine: avremmo dovuto compiere tre passi avanti rispetto al punto in cui eravamo, dati i ritardi accumulati. Invece, a noi sembra che se

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

ne sia compiuto uno solo. Possiamo dire, dunque, che si è fatto un passo avanti; siamo però al di sotto delle esigenze.

La legge può comunque diventare – e così sarà con un adeguato contributo delle forze politiche e sociali, della cultura ambientabilistica e dei diversi movimenti – un catalizzatore di iniziative che spingerà sulle istituzioni e sulla società per compiere un passo avanti sull'intera questione relativa al governo dei nostri fiumi, del nostro suolo e del nostro territorio. Tuttavia, proprio perchè diventerà un catalizzatore, verranno presto a maturazione quelle contraddizioni istituzionali di cui parlavo prima e, ovviamente, anche quelle finanziarie, molto modeste rispetto alle esigenze complessive del nostro paese.

Si dimostrerà che la legge presenta un aspetto – quello istituzionale – che si configura come una camicia stretta e, come tale, rischierà in breve tempo di essere strappata.

Noi possiamo dire che ci impegneremo non tanto a strappare questa camicia quanto a far crescere, su ciò che metterà in moto questa legge, un movimento ancora più vasto che possa interessare tutte le nostre vallate, i nostri fiumi e le nostre realtà ambientali sulle quali ormai bisogna veramente fare una politica che volti pagina.

È questo l'impegno che, nel momento in cui discutiamo questa legge, prendiamo proprio per essere coerenti con le valutazioni politiche che diamo su questo provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cutrera. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, siamo tutti convinti che questa legge, che ci apprestiamo ad esaminare ed approvare, è fondamentale per il sistema normativo del nostro paese in materia ambientale. Siamo convinti anche che questa legge costituisca l'espressione più importante dell'attuale fase della legislatura. La legge che viene dalla Camera, portata con priorità, è una legge che noi restituiamo alla Camera modificata profondamente rispetto al testo originario; è una legge che confidiamo possa essere approvata – per indicare un termine – entro questa estate.

L'attesa di tempi urgenti ci viene dalle sollecitazioni del paese; ci viene dalle attese della gente e dalla coscienza nostra dei ritardi con cui procediamo, ritardi che possiamo misurare in decenni rispetto a quanto questo stesso Parlamento aveva previsto e pensato alla fine degli anni '60 sulla spinta emozionale, ma anche drammatica, dei fatti del Polesine e di Firenze, quando venne costituita la commissione De Marchi, la quale operò nel 1968 e nel 1969 e produsse una serie di conclusioni importanti e, al termine di queste conclusioni, espresse l'augurio che il provvedimento all'esame dei ministeri concertanti (era il 1970) potesse essere al più presto presentato ed approvato dal Parlamento perchè l'urgenza della materia non permettava ritardi. Eravamo nel 1970 ed era stata formulata una previsione di spesa. Oggi siamo alle soglie degli anni '90 e, dopo venti anni, arriviamo a tradurre in norme alcune delle proposte e considerazioni conclusive che si leggono nella relazione De Marchi e devo dire che, da un punto di vista concettuale, in effetti il disegno di legge che oggi la Commissione presenta all'Aula è estremamente compatibile con le attese della commissione De Marchi. Sono passati venti anni e, quando si dice che operiamo in questa

materia in ritardo, credo che si dica una cosa vera, ma ancora non cogliamo la situazione con la drammaticità sufficiente. Diciamo anche che questi ultimi anni ci hanno dimostrato che i ritardi vanno accumulandosi con una progressione geometrica per cui gli effetti si presentano da noi – come il nostro Ministro sa bene – difficili a recuperarsi e ad eliminarsi.

Di quelle considerazioni della commissione De Marchi vorrei sottolineare come alcuni aspetti effettivamente siano stati raccolti nel nostro lavoro. Lo voglio sottolineare a conforto del lavoro svolto dalla 13ª Commissione del Senato, cogliendo anche l'occasione per dare un ringraziamento ed un riconoscimento al relatore che ha steso una completa relazione e che ha pazientemente cucito ipotesi e pezzi di pensiero non sempre facili da comporre, ed un ringraziamento anche al presidente della Commissione e ai colleghi per l'impegno con cui si è cercato di lavorare in questa difficile ed importante materia, accelerando tempi che avrebbero potuto essere forse più ristretti, ma certamente non di molto. Desidero porre all'attenzione dei colleghi come già la commissione De Marchi, quando parlava di piano di bacino si riferiva, onorevoli colleghi, a quella che noi oggi chiamiamo la difesa dalle acque, dei corsi d'acqua e dei territori in cui essi si inseriscono, ma anche – e ciò va espressamente ricordato – alla tutela prevista nel piano di bacino contro gli inquinamenti delle acque. Questo è un punto fondamentale della politica dei bacini.

Ci siamo trovati di fronte ad un testo, quello che ci è giunto dalla Camera dei deputati, che si fermava alla prima parte. Nell'ottobre del 1988 in questo ramo del Parlamento abbiamo ricevuto un blocco di proposte normative ancorato ad una concezione, ad una visione del suolo limitata al problema delle alluvioni, della difesa del suolo, della difesa rigorosa delle sponde, della conoscenza del territorio, ma che non affrontava il problema delle acque come inquinamento e quindi come risanamento.

Sono passati vent'anni e siamo addirittura in ritardo rispetto alle conclusioni della commissione parlamentare De Marchi, commissione che – come ho prima ricordato - aveva sollecitato un disegno di legge che fu presentato nei mesi successivi, ma che poi subì un iter parlmentare sempre defatigato dalle non conclusioni. Questo è un punto importante, perchè legare il punto di vista fisico-tecnico della politica di difesa del territorio con quello qualitativo del risanamento delle acque costituisce oggi un obiettivo fondamentale del piano di bacino. In Commissione abbiamo cercato disostenere un terzo profilo, meno chiaro forse negli anni '70 ma evidente oggi, che va affiancato ai primi due: la difesa dalle acque, soprattutto per il risanamento di esse, ma anche la difesa ambientale del sistema nel quale le acque si inseriscono: le sponde, gli aspetti forestali, gli aspetti botanici, gli aspetti faunistici e quelli ittici, gli aspetti di insieme anche paesaggistici. Questa è una cultura che oggi nel paese è largamente acquisita, nella quale avremmo dovuto vedere già una accettazione nel testo propostoci dalla Camera: invece, non vi era nulla di tutto questo. In Commissione, devo dirlo qui con franchezza, vi è stato l'impegno del Gruppo del Partito socialista voglio ricordarlo ai colleghi e a noi stessi – che da sempre ha insistito perchè la visione del fiume fosse portata a quel concetto di ecosistema che ancora all'articolo 1 del testo che noi oggi approviamo non è recepito, ma che forma oggetto di un emendamento che illustrerò successivamente. Qui vi è un avanzamento che affidiamo all'azione amministrativa in concreto. Si diceva da parte del collega Tornati, del quale ho apprezzato l'intervento, che con

248a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

questa legge abbiamo fatto non tre passi, ma uno solo: in realtà siamo al punto dei primi anni '70. Siamo andati avanti con un passo, che probabilmente non è conforme alle nostre attese, ma devo dire, e lo dico ai colleghi delle forze che con maggiore capacità progressista affrontano questo problema, che i tre passi non si sono fatti (mentre si potevano fare) perchè anche tra noi vi sono ancora divergenze di pensiero che ritardano il processo legislativo. Voglio sottolineare questi ritardi dopo aver apprezzato di questa legge l'adeguamento all'impostazione degli anni '70 e l'estensione dei piani di bacino ad una visione ecosistemica che siamo riusciti ad introdurre faticosamente. I punti di dissenso rispetto alla situazione attuale, o quanto meno quelli di manifesta insufficienza, vorrei riassumerli brevemente. Il primo punto, che preoccupa fortemente il nostro Gruppo, come abbiamo avuto modo di ripetere non solo qui ma in tutto il paese, riguarda il criterio di gestione delle funzioni per organismi collegiali incapaci di decidere, cosicchè si pensa di poter avere risultati per quanto riguarda il mare Adriatico con una politica non governata di interventi sul Po o sugli altri fiumi che sfociano nell'Alto Adriatico. Governo vuol dire adozione di decisioni in ordine al territorio, in Commissione abbiamo sostenuto questo concetto. Si pensi alle proposte che abbiamo insistentemente avanzato perchè il comitato istituzionale fosse affiancato da un organismo capace di decisioni, proposte che sono state però limitate e che sono risultate alla fine sostanzialmente ridotte.

Esaminiamo gli organismi dell'autorità di bacino: un comitato istituzionale e il segretario. Il primo è un organismo plurisoggettivo che prevede un intervento contemporaneo dello Stato e delle regioni. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, esso non ha soggettività. È un organismo incapace di maggioranze e che richiede il consenso, l'intesa. Ho forti perplessità su un siffatto comitato che può essere utile in fase di proposta ma è profondamente insufficiente dal punto di vista dell'adozione delle decisioni. Pur tuttavia esso sarà l'autorità in cui saranno previsti quattro Ministri o loro delegati cui si aggiungeranno quattro rappresentanti delle regioni, numero quest'ultimo che può variare a seconda dei bacini. Questi soggetti insieme dovranno approvare un piano di bacino che dovrà regolare problemi estremamente complessi sul territorio. Questo comitato non è soggetto alle regole di un consiglio regionale o provinciale, non è un organismo capace di manifestare una decisionalità amministrativa.

Onorevoli colleghi, ho l'impressione che di fronte a questa nuova ipotesi – l'autorità di bacino – che è stata presentata per la prima volta con tanta rilevanza come organismo fondamentale per l'adozione dei piani di bacino, saremo costretti nel prossimo immediato futuro ad avere dei ripensamenti. Abbiamo pensato di istituire, accanto al comitato di bacino, il segretariato generale. L'abbiamo proposto per dare non dico il massimo ma almeno un minimo di capacità efficientistica nell'azione, nella proposta e nell'attuazione. Abbiamo dovuto compromettere su molti punti ed operare varie limature. Il segretario generale ha accesso al comitato istituzionale, ma solo con voto consultivo. Non si tratta di un segretariato generale ma di un segretario generale: ciò è stato voluto forse per diminuire l'appetibilità per qualche conduttore che avrebbe potuto intervenire nei bacini con grande capacità professionale. Invece si parla di segretario e forse, con questa stessa definizione terminologica, si è voluto diminuirne la portata. Abbiamo inoltre cercato di dare al segretario funzioni scrupolosamente di proposta e di

attuazione, ma mai, in nessun punto, di capacità decisionale sostitutiva anche laddove vi saranno carenze e urgenze. Non dovremo meravigliarci se l'Adriatico rimarrà nelle attuali condizioni e se i fiumi continueranno ad essere malati.

Per quanto riguarda la conferenza, vi è un dissenso con i colleghi del Partito comunista italiano. Ho sentito affermare che la conferenza nazionale sull'Adriatico è stata una occasione forse non sufficientemente colta; tuttavia si diceva che è stata un'occasione di-confronto e di decisione. Al collega Tornati vorrei dire che certamente una conferenza è luogo adatto per confrontarsi, per scambiarsi opinioni: quanto più è approfondita la possibilità di confronto tanto più la conferenza stessa è importante ed interessante. Ma immaginare che essa sia anche un luogo di decisioni, a mio parere – lo dico con franchezza – è una opinione errata, insufficiente e sicuramente destinata a ricevere delle delusioni.

Ecco dunque la delusione di cui ci facciamo portatori: non sarà la Conferenza dell'Adriatico, nè quella del Reno a risolvere i problemi gravi dell'ambiente che richiedono, come tutte le questioni di carattere amministrativo, capacità di Governo per funzioni e non per organismi soggettivamente non definiti. Questo è il punto prossimo delle verifiche. Vi è poi un secondo aspetto molto rilevante che manca in questa legge, ma che la cultura d'Europa, alla quale giustamente il collega Tornati faceva riferimento (e sa che su questo abbiamo una comune sensibilità), già presenta ed avanza da decenni esempi chiarissimi, vale a dire l'affiancamento ad autorità di bacino di autorità finanziarie. Vi sono agenzie finanziarie in Francia, in Inghilterra con decenni di sperimentazione alle spalle ed oggi in Gran Bretagna siamo alla privatizzazione di tali agenzie. Ma attenzione, colleghi, la privatizzazione si riferisce alla gestione delle acque, non alla realizzazione degli interventi. Non si tratta della privatizzazione del settore delle acque, come sarebbe se noi, saltando i venti anni di ritardo di cui ci dobbiamo fare carico, oggi immaginassimo di poter affidare, attraverso una concezione non molto chiara del pubblico e del privato, a società miste il settore delle acque. Su questa prospettiva dobbiamo essere molto cauti, dobbiamo distinguere la realizzazione delle opere dalla gestione delle risorse, e muoverci su questo terreno con estrema prudenza. A tal fine, noi pensiamo di proporre presto una ipotesi di disegno di legge che vada verso l'agenzia finanziaria, intuizione che anche il Ministro ha, apertamente ed intelligentemente, anticipato, ma che - a mio parere - richiede in questo Parlamento una cornice solida, di interventi chiari per recuperare i ritardi e metterci al passo con le operatività possibili.

Queste riserve non ci fanno velo circa l'apprezzamento per il lavoro svolto e per le possibilità che questa legge ha. A questo proposito vorrei dire con chiarezza che il peso si trasferisce ora all'azione amministrativa, ai Ministri, ai Ministri, agli uffici periferici di questi ultimi e alle regioni. Sarà una frontiera importante sulla quale Stato e regione dovranno verificare la loro capacità di intervento e di azione, ma credo anche – e questo a me sembra un aspetto molto importante – che noi dovremo dimostrare la capacità in sede amministrativa di non buttar via quanto di efficiente in termini residuali lo Stato ancora conserva a livello anche di magistrature. Alludo e faccio riferimento al magistrato del Po, a quelli delle acque, i cui uffici devono essere conservati ed inseriti in questa nuova organizzazione. Dovremo – a mio giudizio – evitare di pensare di sostituire tutto il nuovo,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

incerto, a quel poco forse di consolidato e di certo che ancora resta di questo dissestato ordinamento del territorio. E qui ci dovrà essere una sapienza governativa, che dovrà essere portata a verifica, per recuperare, nella misura massima possibile, le energie e le conoscenze ancora esistenti.

Ebbene, colleghi senatori, nel momento di conclusione di un lavoro atteso da molto tempo, esprimiamo l'apprezzamento ed il soddisfacimento per aver portato all'approvazione un disegno di legge che corrisponde ad attese sicure del nostro paese, sia pure in presenza di una serie di carenze rispetto alle esigenze attuali; esprimiamo però l'impegno di tutti noi prossimamente ad operare per coprire queste lacune e sollecitare, anche in sede locale, l'utilizzazione di questa legge nel modo più ampio possibile. Essa infatti mette in moto una possibilità di conoscenza del territorio, di raccolta di dati, di verifica degli elementi che, ancorchè debole sotto il profilo dell'intervento decisionale, può costituire finalmente un patrimonio di informazioni e rappresentare una volontà concertata sul territorio che finora nel nostro paese è mancata, ma per la quale noi siamo impegnati ad operare. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, farò poche considerazioni rispetto alle tante che questa legge meriterebbe.

Si tratta di una legge che attendiamo da venti anni, una legge la cui mancanza ancora due anni fa è stata additata all'opinione pubblica come la causa fondamentale dei dissesti idrogeologici del nostro paese in occasione dell'alluvione della Valtellina. Si tratta di una legge, quindi, che meriterebbe una cassa di risonanza maggiore e diamo atto al Governo, al ministro Ruffolo della sua presenza questa mattina e della sua presenza costante, di grande aiuto, durante i lunghi lavori della Commissione, così come non possiamo non sottolineare con rammarico l'assenza del Ministro dei lavori pubblici, assenza che si è verificata in quest'Aula ma che è stata permanente anche durante tutti i lavori della Commissione, quasi che la materia non fosse di stretta pertinenza principale del Ministro dei lavori pubblici e non interessasse direttamente il Ministero dei lavori pubblici che avrebbe dovuto essere il punto fondamentale per l'attuazione di questa legge, mentre non sembra se ne sia dato carico. Tornerò comunque su questo punto.

Devo ringraziare innanzitutto il relatore senatore Bosco per l'opera che ha svolto, un'opera qualitativamente molto importante su una legge molto difficile che, come ha detto il senatore Cutrera (che ringrazio insieme ai colleghi della maggioranza e della minoranza che hanno operato con alto senso di responsabilità), la Commissione del Senato ha profondamente innovato: è stata da un punto di vista formale corretta e snellita, sono state tolte talune superfetazioni e talune ridondanze troppo declamatorie.

Personalmente continuo ad insistere che le leggi dovrebbero essere le più snelle possibili perchè debbono dire cosa fare, ma non esprimere delle volontà o degli auspici. Anche in questo senso pertanto è stato fatto un grande lavoro, ma è soprattutto stato fatto un salto di qualità in quanto, rispetto al testo che ci è pervenuto dalla Camera, è stato introdotto un concetto fondamentale, senza il quale questa legge, che pure non è perfetta, sarebbe forse stata inaccettabile.

248a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Si è introdotto il concetto di territorio in senso unitario, in senso globale, come ecosistema e quindi la legge è stata estesa non solo agli aspetti fisici e morfologici del territorio, non solo alla difesa delle acque, ma anche a quelli più generali di difesa delle acque e del suolo dagli inquinamenti. Quindi questo concetto sistemico che abbiamo introdotto è certamente un punto fondamentale, un salto di qualità che abbiamo operato al Senato nei confronti del testo pervenutoci dalla Camera.

Questa innovazione fondamentale si innesta nell'altra riforma fondamentale contenuta in questo disegno di legge e già introdotta nel testo proposto dalla Camera, vale a dire il governo del territorio per bacini idrografici. Anche questa è una vittoria della razionalità e del buon senso, che ci porta certamente a superare schematismi amministrativi che per troppi anni hanno condizionato il governo del territorio e che finalmente ci auguriamo vengano con questi due concetti fondamentali superati e possano aprirci degli spazi innovativi. Mi auguro che questi due concetti saranno quelli che raccomanderanno questa legge e la faranno individuare come punto di svolta per una nuova fase nel governo del territorio.

Però la legge non esaurirà certamente le attese che si sono caricate su di essa. Veniamo da vent'anni di solitudine nel campo della difesa del suolo; sono stati anni di particolare intensità nel procedere del dissesto di questa nostra Italia alla quale ormai dobbiamo estendere globalmente la famosa definizione di «sfasciume pendulo tra due mari» che ormai non riguarda solo la Calabria ma tutta la penisola. Al procedere di questo sfasciume abbiamo risposto con vent'anni di silenzio e solitudine.

Le polemiche sarebbero certo lunghe da ricordare. Come troppo facilmente viene fatto, non possiamo sostenere che la colpa di tutto questo silenzio vada attribuita solo al Governo o solo al legislatore. Esistono ragioni e problemi profondi e in evoluzione alcuni dei quali, lo accennava il senatore Cutrera, non sono ancora sufficientemente sviluppati e sono i punti fondamentali per i quali questa legge non ha potuto trovare prima un'attuazione e una formulazione organiche. Vorrei indicare due di questi punti ancora in elaborazione; sono due punti importanti ma di carattere amministrativo (ne trascurerò altri importanti la cui ispezione ci porterebbe troppo lontano). I due aspetti che voglio sottolineare come cause per cui questa legge non ha potuto trovare prima attuazione sono: il blocco del processo di definizione dei rapporti Stato-regione e la crisi dell'apparato dello Stato, in particolare la mancata ridefinizione e riorganizzazione dello Stato dopo la riforma regionale.

Il blocco dei rapporti Stato-regione in larga misura è stato responsabile del ritardo della legge sulla difesa del suolo. Il conflitto di competenze tra Stato e regione non ha potuto essere risolto e particolarmente in termini ambientali sentiamo tutti la pesantezza di questa mancata risoluzione.

Non avendo trovato altre vie di definizione, non essendosi potuto risolvere pienamente questo conflitto, ci si è affidati giustamente all'istituto dell'intesa. Ogni qualvolta concorre una molteplicità di interessi eterogenei riferibili a soggetti diversi di rilievo istituzionale, alla loro composizione si deve provvedere attraverso l'istituto dell'intesa. Questo è un concetto tipico e generale di diritto pubblico che è stato applicato anche in questo caso.

Abbiamo dovuto risolvere questi conflitti di competenza attraverso gli istituti delle conferenze, dei comitati, delle ordinanze e dei commissari che sono istituti che consentono di agire, visto che non siamo stati capaci di dare

248a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

un preciso assetto istituzionale alla questione. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Cutrera che non possiamo farci illusioni, questi comitati sono pletorici, non sono punti decisionali e se tracciassimo un itinerario di questa legge ne usciremmo pazzi. Il senatore Bosco ha tentato con grande volontà nella sua relazione in Commissione di tracciare il percorso che questi piani di bacino e altri strumenti di programmazione dovranno compiere. C'è da ammattire, si va dal Presidente del Consiglio al comitato dei ministri per i servizi tecnici, al comitato nazionale di difesa del suolo, al consiglio dei lavori pubblici e questo in sede nazionale; per i comitati di bacino in sede locale abbiamo il comitato nazionale per la difesa del suolo, il comitato tecnico e il segretario. Tra tutti questi organi esistono percorsi intrecciati nei quali ci si troverà come in un labirinto e questo lo diciamo noi che abbiamo concorso a produrre questa legge.

Il senatore Cutrera forniva indicazioni circa il rafforzamento del momento operativo, cioè del segretariato: è una cosa che si deve attuare ma non basta, senatore Cutrera. A mio parere, non serve rafforzare l'Esecutivo finchè non avremo istituzioni forti. Oggi come oggi – e ritorno al concetto che esprimevo prima, vale a dire che ancora non siamo maturi – un Esecutivo forte, a fronte di istituzioni deboli, in tutti gli aspetti, potrebbe rappresentare un pericolo. Noi dobbiamo lavorare per rafforzare le istituzioni e, parallelamente al rafforzamento delle istituzioni, potremo avere – e lo auspico – un Esecutivo forte che sappia decidere ed operare in tempi brevi.

Un altro momento di blocco, che vorrei brevemente ricordare, lo troviamo nella crisi dell'apparato dello Stato che trova uno dei suoi punti caldi nel settore dell'ambiente e precisamente nel funzionamento dei tre Ministeri che principalmente sono interessati alla materia ambientale: il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'ambiente, il Ministero per la protezione civile (ma anche molti altri Ministeri sono interessati a tale materia). Vorrei riallacciarmi al concetto fondamentale introdotto dal Senato per questa legge, cioè il governo del territorio inteso in senso unitario. Abbiamo introdotto questo concetto ed oggi dobbiamo trarne le logiche conseguenze. Non possiamo individuare il territorio come momento unitario e dare ad esso governi separati. Mi sembra un discorso di una conseguenzialità assolutamente logica. Ma non potevamo risolvere tale problema in questa legge e lo abbiamo affrontato come abbiamo potuto, tentando di rendere conseguente il governo del territorio inteso unitariamente attraverso il procedimento della diarchia, quindi attraverso una presidenza diarchica dei vari enti e delle varie strutture: in termini di Ministero dell'ambiente, laddove è più direttamente esso interessato; in termini di Ministero dei lavori pubblici, laddove si tratta di difesa idraulica delle acque.

Se la gestione fisica e razionale del territorio deve essere unitaria, non si vede perchè non possa e non debba esserlo quella amministrativa. Abbiamo trovato un compromesso per andare avanti, che forse creerà confusione, ma non si poteva fare diversamente proprio perchè – anche qui dobbiamo essere chiari – il problema andava affrontato dalla testa, vale a dire individuando la possibilità di contemperamento di due Ministeri, quello dei lavori pubblici e quello dell'ambiente. Ci si chiede se non sia giunto il momento di parlare di un progetto che per la verità non è nuovo (il Gruppo comunista lo portava avanti già dieci anni fa); personalmente anche io condivido il concetto che le

248<sup>a</sup> SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

strutture amministrative debbano adattarsi alle realtà sociali e fisiche. In questo caso, se il territorio è quell'ente unitario che abbiamo detto, bisognerà giungere al Ministero dell'ambiente e del territorio, che rappresenterà una razionalizzazione dell'intero sistema dal quale discenderanno molte conseguenze. Oggi si può e si deve parlare di tale Ministero per salvaguardare le strutture del Ministero dei lavori pubblici, che è un Dicastero con grandi tradizioni, competenza, cultura. Non vorrei che attraverso questi procedimenti di disarticolazioni successive, attraverso questi processi di distruzione per piccoli passi, come anche abbiamo attuato in questa legge, si determinasse lo stesso processo che ha portato alla distruzione in Italia, degli uffici del Genio civile, attuata con la riforma regionale. Al Senato è stata in qualche modo recuperata la funzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di quello che era il massimo organo di consulenza dello Stato, che ha sempre avuto importanza enorme fin dai tempi della formazione dello Stato italiano e che va rivalutato, anche se ha avuto momenti di degrado. Ora, così come era uscito dal testo della Camera, che prevedeva una separazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dai servizi tecnici nazionali, quell'organismo non avrebbe più avuto motivo di esistere. Ad ogni modo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo fondamentale del Ministero, esce pur sempre sminuito da questa legge.

Signor Ministro, con la distruzione degli uffici del Genio civile abbiamo ottenuto due risultati negativi. Innanzitutto, abbiamo distrutto l'unica struttura operativa, radicata e ramificata sul territorio, in grado di assicurare un intervento diretto; in secondo luogo, abbiamo compiuto un'operazione negativa in termini culturali. Infatti, gli uffici del Genio civile erano depositari di una cultura centenaria per quanto riguarda il territorio. I geometri dei vecchi uffici del Genio civile (ed ho avuto la fortuna di conoscerne qualcuno) conoscevano il proprio territorio a menadito. Si pensi solo alle centinaia di miliardi che si spendono oggi in piani, in studi ed in attività conoscitive che sono del tutto inutili, poichè avevamo già in mano le conoscenze e le abbiamo distrutte. Il cumulo di carte che si produce attraverso tutti questi studi non serve nemmeno a renderci il patrimonio culturale che era nelle mani di quei funzionari e che veniva tramandato verbalmente. Definirei questa una perdita culturale pari a quella che si sta vivendo in Africa, dove le culture locali non scritte si perdono anno dopo anno proprio per la mancanza di un travaso da una generazione all'altra delle tradizioni.

Ripromettiamoci dunque di avere le idee chiare prima di distruggere ulteriormente. Del resto, distruggere è facile, mentre costruire lo è molto meno. L'operazione di distruzione degli uffici del Genio civile ci dovrà sempre essere presente.

Ci sono altri aspetti su cui soffermarsi, ma li approfondiremo nel corso della discussione. Non posso, tuttavia, non sottolineare una lacuna grave della legge: quella relativa alle opere di manutenzione.

Il governo delle acque non si fa con le opere, ma con le acque stesse. Se percorriamo i nostri fiumi, vediamo opere faraoniche aggirate dalle acque e abbandonate a se stesse: l'alveo del fiume va da una parte e l'opera resta dall'altra. Perchè accade questo? Perchè non si effettuano manutenzioni. Siamo tutti d'accordo nell'insistere sempre (non solo per quanto riguarda la difesa del suolò, ma anche con riferimento al settore dei beni artistici) sulle manutenzioni, che sono fondamentali. Poi, però, variamo una legge come

questa, dalla quale è completamente assente il concetto di manutenzione anche sotto il profilo finanziario; infatti, le manutenzioni dovrebbero ricevere un flusso di finanziamenti costante, indipendente da quello destinato alle opere. Una grave carenza è poi da rilevare sotto il profilo organizzativo. Abbiamo dato un assetto organizzativo agli organi centrali e periferici; abbiamo dato una testa a quel corpo che dovrà operare sul territorio, ma abbiamo dimenticato di dargli braccia e gambe. Del resto, in buona sostanza, chi realizzerà queste opere? Le si realizzerà attraverso l'istituto della concessione, come si adombra in certi articoli, oppure si penserà di affidarle agli enti locali, che non hanno strutture per la manutenzione del territorio? È questa una grave lacuna della legge che non siamo riusciti a colmare e che voglio sottolineare.

Per concludere, ritengo che la legge sia molto importante, soprattutto per i due concetti innovativi che vengono introdotti. Credo che essa rappresenti una svolta storica nel governo del territorio, anche se penso che sia solo l'inizio di un'opera lunga che richiederà tutta la nostra passione e tutto il nostro impegno. Non dobbiamo illudere la gente che, attraverso l'approvazione di questa legge, si siano risolti i problemi del territorio e di governo del territorio. (Applausi dal centro-sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreini. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, preferirei chiamare il provvedimento al nostro esame la legge dei fiumi, anche per renderne più chiaro il contenuto. È vero che si comprendono nella difesa del suolo anche le coste ma, andando a vedere le competenze, tutta la questione dei mari e dei laghi, a meno che non siano di formazione fluviale, resta completamente fuori.

È vero, vent'anni fa De Marchi ci disse che cosa dovevamo fare, a suo avviso. Ebbene, se noi leggiamo quella relazione, possiamo dire che neanche i titoli della stessa relazione sono stati considerati, men che meno i contenuti, perchè essa ci invitava a sistemazioni idraulico-agrarie e al potenziamento silvo-pastorale, aspetto neanche affrontato, a parlare dei problemi delle frane e della difesa del mare (neppure affrontati) e del problema della responsabilità dei funzionari, perchè l'ufficio del Genio civile rappresenta certamente un potenziale di ricchezza straordinaria. C'è poi un problema molto delicato, che emerge da diverse relazioni, quello della qualità e della trasparenza del lavoro di certi uffici del Genio civile o del magistrato delle acque o del magistrato del Po.

Dalla discussione finora svolta sembra quasi che noi stiamo per dare vita a qualcosa di più arretrato, come capacità decisionale, di ciò che avevamo già, perchè il magistrato del Po ha avuto in questi anni una autorità assoluta sui problemi di carattere idraulico, non tanto su quelli dell'inquinamento; ma i mali del fiume Po oggi sono straordinari dal punto di vista delle frane, dal punto di vista idraulico, della canalizzazione, per il fatto che oggi il letto si è alzato ancora di più rispetto alla campagna. Bisogna anche rilevare che l'unica autorità, in questo caso il magistrato del Po, ricco di danaro, non ha mai avuto problemi di intervento: eliminare curve, eliminare golene, distruggere la parte boschiva all'interno del fiume ed intervenire come e quando voleva senza controllo. Quindi noi abbiamo già avuto un'unica autorità e, anche per quanto riguarda le coste, il Ministero della marina mercantile ha competenza esclusiva, eppure il Demanio marittimo non ha

brillato. Allora · c'è un problema di volontà politica, non soltanto di ingegneria e di organizzazione, perchè abbiamo avuto lo sconvolgimento degli interscambi tra fiumi e falde; abbiamo avuto la modificazione del regime idraulico; nessuno oggi è in grado di garantire che il fiume sarebbe in grado di sopportare una piena simile a quella del '51, con lo stesso vento di scirocco. Oggi noi abbiamo gli argini 2,3 o 4 metri più alti di allora, ma anche il letto del fiume è molto più alto di allora.

Ora, qualcuno spera che questa legge risolva una volta per tutte i problemi dell'organizzazione dei fiumi. Il vice segretario del Partito socialista, nell'elencare i meriti del suo partito in un dibattito con il ministro Ruffolo, la settimana scorsa, ha detto che questo nostro Ministero ha prodotto già due leggi fondamentali: il piano triennale (mi dispace che non ci sia una pressione sufficiente da parte del Ministero perchè questo piano triennale diventi legge sul serio, perchè attualmente non è una legge, ma soltanto uno stimolo) e il regime dei suoli (Martelli ha parlato anche di questo confondendo il regime dei suoli con la difesa del suolo, dando per acquisita una legge frutto del Ministero dell'ambiente).

È ovvio che la nostra posizione è per l'unificazione dei Ministeri, come è già stato detto, ma questa legge è indubbiamente un intreccio tra due Ministeri, con prevalenza di quello dei lavori pubblici.

Nel passato, ed anche recentemente, sono venute avanti delle leggi specifiche sul Po; delle proposte di legge sull'Arno, sul Tevere, sull'Adige e noi abbiamo sempre detto che, finchè non c'è una legge-quadro che risolva i problemi, queste leggi saranno inadeguate.

Oggi abbiamo la speranza che da questa legge possa nascere tutto ciò, ma non ritengo che essa risolva appieno il problema del Po. Credo che il Po meriti una organizzazione specifica completamente diversa. Alla Camera dei deputati avevano fatto una legge-quadro un po' strana, perchè ne era emerso che non aveva valore per i fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno per i quali sarebbero state emanate leggi speciali, il che significa annullare il cuore della legge-quadro. Noi abbiamo fatto lo sforzo di comprendere anche questa realtà, però per quanto riguarda il fiume Po credo che questa legge non sia sufficiente per controllare ed intervenire su tutti i problemi che il fiume più importante d'Italia pone. Certo, potranno anche emergere leggi speciali, ma di finanziamento, potranno essere emanate leggi speciali che andranno a porre altri problemi come quelli del paesaggio, della cultura e della civiltà storica delle sponde, di una valorizzazione di tipo turistico o qualche altra cosa del genere, ma per quanto riguarda la organizzazione della difesa dalle acque e delle acque questa legge produce uno sforzo notevole.

Come diceva il collega Tornati, il troppo e il vano restano nella nostra legislazione, perchè abbiamo fatto un provvedimento che non elimina neanche un articolo delle leggi precedenti.

Il volere inserire tutto in un provvedimento può essere anche pericoloso. È giusto, per esempio, che alcuni problemi relativi alla navigazione non facciano parte di questa legge, anche se degli aspetti possono essere considerati. Abbiamo cercato di affrontare i problemi delle prese d'acqua e degli acquedotti, e qui si pone un interrogativo. Amici colleghi, discutemmo affannosamente sul problema dell'atrazina e sugli interventi per quanto riguarda gli acquedotti inquinati per accelerare il tutto, ma il provvedimento alla Camera dei deputati non è passato per scelta del Governo che ha presentato un emendamento. Il Governo che ha già il privilegio di presentare

248a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

i decreti-legge, poi si permette di avere anche il privilegio di presentare degli emendamenti il sessantesimo giorno per far decadere i provvedimenti; non vorrei che questo modo di far decadere i decreti sia in funzione a questioni di bilancio a scapito dell'urgenza dei problemi della gente.

Sul problema posto dal collega Pagani, a proposito del Genio civile, molto vi sarebbe da discutere sul come hanno lavorato, in merito non tanto alla competenza ma ai controlli; molto vi sarebbe da discutere su tutte le autorizzazioni per le estrazioni di ghiaia e per la estrazione di sabbia nonchè sulla quantità di ferro usata e sulla necessità che tutto questo avvenga. Molto vi sarebbe da discutere sulla canalizzazione dei fiumi più importanti.

PAGANI. Sono competenze del Genio civile.

ANDREINI. A volte la competenza però serve per favorire operazioni che non sono funzionali agli interessi della gente.

Vi è un problema delicato. Abbiamo detto che la legge Merli non è stata applicata; a volte è stata applicata dalle grandi industrie, ma gli effetti sull'inquinamento sono maggiori in relazione alla quantità della produzione. Mentre per un artigiano che supera un certo indice interviene il controllo, nel caso di un industriale che si mantiene entro i limiti gli effetti prodotti sono molto più dannosi.

Rispetto alla relazione De Marchi, il consumo di acqua oggi si è moltiplicato in maniera incredibile, parlo anche di quello per usi civili. C'è uno sforzo di denaro corrispondente? Ho provato a fare dei conteggi l'altra notte sui dati di previsione dei costi della commissione De Marchi. Devo dire però che, rispetto a quel tempo, il nostro sforzo finanziario è assolutamente inadeguato, dovendo affrontare una situazione ben più grave di quella di allora e dovendo affrontare problemi in qualche modo nuovi. È vero che De Marchi concludeva la sua relazione dicendo: «Noi non possiamo prevedere che cosa le generazioni future faranno o progetteranno nel bene e nel male». Rispetto a De Marchi noi siamo in qualche modo le generazioni future ed abbiamo affrontato una parte dei problemi che egli poneva. Vi è però l'aspetto della sempre crescente novità dei problemi. Questa mattina si sono registrate nuove notizie sull'ACNA; vuol dire che vi sono delle situazioni esplosive anche perchè i grandi fiumi sono stati oggetto di discariche tossiche abusive. Non soltanto, quindi, tutti i centri urbani hanno fatto confluire negli alvei dei fiumi le discariche dei rifiuti solidi urbani, ma molti rifiuti tossici e nocivi abusivi sono stati gettati nei fiumi, quando erano in grado di accoglierli, o lungo le loro sponde.

Se oggi, dal punto di vista della soluzione dei problemi, siamo allo stesso punto in cui arrivò la commissione De Marchi che già intuì, come titolo, una situazione ben più grave, non so se il lavoro che abbiamo prodotto corrisponda alle esigenze effettive. Non voglio essere schematico; abbiamo lavorato insieme ed abbiamo faticato per trovare delle soluzioni. Dovete però consentire all'opposizione di aver tenuto una posizione di maggiore obiettività per quanto riguarda le difficoltà dovute ai conflitti di competenza tra i Ministeri di diverso partito. Ritengo che la soluzione a vantaggio della competenza di un Ministro non debba essere in funzione della tessera di partito del Ministro che in quel momento storico interviene. Se dobbiamo affrontare problemi che devono avere una prospettiva di soluzione di dieci o

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

quindici anni non possiamo farlo con la logica di oggi secondo cui il Ministro dei lavori pubblici è socialdemocratico, quelli della sanità e della protezione civile sono democristiani e quello dell'ambiente è socialista. Permetteteci di dire che in questo modo non si lavora bene e non si procede anche se vi è l'impegno di tutti a lavorare in modo sereno e affiatato. Abbiamo visto la soluzione che è stata data al problema dell'atrazina e che ha visto un susseguirsi di tentativi dei due Ministeri, quello della sanità e quello dell'ambiente, di sovrapporsi nell'intervento.

Abbiamo fornito anche una soluzione più organica per quanto riguarda l'elenco dei fiumi nazionali. Alla Camera è stato usato un metro distributivo lungo la penisola che prevedeva un numero ugualmente ripartito di interventi tra il Sud, il Centro e il Nord, quasi che si potesse dare al problema dei fiumi una impostazione secondo l'angolazione della questione meridionale. Se i grandi fiumi sono al Nord è evidente che è lì che bisogna risolvere i problemi. Tuttavia nel Sud vi è il problema del dissesto del suolo. Non so come si pensi di affrontare le questioni di ordine geologico e sismico. Nel provvedimento in esame sono escluse. Non so neanche come potrà affermarsi l'autorità di bacino sul mare. Anche questo è impossibile attraverso lo strumento al nostro esame. Non vorrei che lo si facesse attraverso un'autorità già così complessa e contraddittoria che non ha il segretario generale. Il senatore Cutrera parlava di intuizione socialista, ma anche in questo caso De Marchi diceva che erano sufficienti il magistrato del Po ed il magistrato delle acque già esistenti i quali avrebbero dovuto estendere le loro funzioni; una certa soluzione operativa era quindi già presente a quel tempo.

Non so se il segretario generalé possa affrontare tutto questo, non vorrei però che noi facessimo un doppio errore, vale a dire da un lato, quello di aver bilanciato competenze con uno sforzo incredibile, con pericolo di ritardi e, dall'altro, caricare sulla autorità di bacino tutti i problemi della realtà territoriale. Se noi pretendiamo, infatti, che essa abbia competenza in materia di difesa idrogeologica, di difesa della qualità delle acque, su tutti i problemi di prelievo degli acquedotti e delle industrie, su quelli della navigazione e del paesaggio, su tutte le questioni legate alla legge Galasso e alla urbanistica, visto che la maggior parte dei centri abitati, da che mondo è mondo, si è costituita attorno ai fiumi, allora correremmo il rischio non tanto di provocare un esproprio di competenze di regioni, province o comuni, quanto di generare una paralisi, per cui lo sforzo da noi compiuto, che oggi salutiamo come conclusivo di un processo e di una necessità non più rinviabili, sarà invece l'inizio di una realtà di cui poi nessuno si vuole assumere la responsabilità.

Vorrei fare un'ultimissima considerazione e concludo. Credo anch'io che, di fronte a certe leggi, ci voglia la capacità nostra di legislatori di operare un controllo rapido sugli effetti che esse producono in modo tale da essere in grado, in tempi estremamente rapidi, di apportare le modificazioni che la ragione può suggerire. (Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo di dire una cosa nuova affermando che questa è una legge importante – l'hanno detto

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

tutti – lungamente attesa, a proposito della quale giustamente il relatore, nella sua introduzione scritta a questo dibattito, ha riferito l'*iter* e ha richiamato i lavori della commissione De Marchi, le varie proposte di legge, gli studi, quanto è avvenuto dal 1967, data di avvio della commissione De Marchi stessa, ad oggi.

Non ritengo quindi di dovermi soffermare su questo, se non per dire che quanto è avvenuto, quanto è stato disposto e legiferato nel passato deve lasciare il posto ad una valutazione obiettiva della situazione reale, se vogliamo dare una risposta concreta e precisa all'esigenza del paese. Un paese, il nostro, che si ritrova con una fragilità incredibile del territorio, con problemi a non finire derivanti da alluvioni, da movimenti franosi, da utilizzi esasperati del territorio, da una scarsa conoscenza delle possibilità e della qualità dello stesso. D'altro canto, non si può neanche non tener conto di alcuni fatti intervenuti, quali il decreto n. 616 del 1977, l'avvento delle regioni, la creazione del Ministero dell'ambiente, l'allargamento delle competenze del Ministero per i beni culturali, la situazione del Ministero dei lavori pubblici. Credo che tutto questo abbia certamente condizionato il lavoro della Commissione e che questa situazione abbia influito nella valutazione di quelle che potevano essere le strade su cui avviare la riforma di uno strumento quale - a nostro giudizio - deve essere la legge in questione, che deve dare risposte - come è stato detto - sul piano fisico, ecologico ed ambientale, risposte che sono attese nel nostro paese oltre ogni dire e che non sono più dilazionabili.

È ovvio che, a fronte di questa situazione, non può non derivarne una legge di mediazione, una legge che tiene conto di tutte queste esigenze, dei vari apporti e che soprattutto cerca di contemperare tutta una serie di realtà e soprattutto di strumenti, al fine di addivenire ad una razionalizzazione degli stessi, per arrivare finalmente ad intervenire sul territorio in termini concreti e reali.

Credo quindi che bisogna dare atto della preziosissima funzione che ha avuto il relatore, senatore Bosco, il quale, in presenza di un testo pervenuto dalla Camera, ha ritenuto di dover integrare tutta una serie di valutazioni ivi contenute con altre valutazioni che riguardano l'aspetto ecologico ed ambientale. Credo che gli si debba dare atto di aver saputo tenere presente la funzione delle regioni e nello stesso tempo l'esigenza di rivitalizzare il Ministero dei lavori pubblici chiamandolo ad una nuova responsabilità, una responsabilità che in ogni caso egli deve condividere con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero della protezione civile *in primis*.

È stato questo gioco ad incastro, se vogliamo, a rendere tutto sommato criticabile questa legge perchè certamente non ci sono quelle aperture, quelle chiarezze che auspicava anche il collega Cutrera e che ci avrebbero consentito un'azione più efficace. Tuttavia oggi era possibile solo fare una legge come questa ed io credo che essa debba considerarsi un passo in avanti rispetto al passato; pronti ad addivenire a quella che dovrà essere un domani la soluzione definitiva che questo Parlamento dovrà ricercare dando risposta al dettato della legge n. 616 oppure creando quel «superministero» (come lo potremmo definire per distinguerlo dagli attuali) che dovrebbe essere il Ministero del territorio, un Ministero che metta insieme le competenze dei lavori pubblici, della protezione civile e dell'ambiente dando una risposta unitaria e razionale alle esigenze del territorio nel nostro paese.

D'altra parte, la situazione è quella che ci ritroviamo e non possiamo fare una legge senza tener conto di questa situazione e soprattutto delle

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

possibilità che noi abbiamo. Si è data una risposta chiamando in vita un nuovo organismo, l'autorità di bacino. Abbiamo mutuato questa esperienza da situazioni in atto soprattutto in Francia ed in Inghilterra; quando siamo andati a visitare questi strumenti preziosi, abbiamo notato la loro consistenza, la loro efficacia ed abbiamo ritenuto che questo fosse il momento per portare questi strumenti anche nel nostro paese, per intervenire nell'opera di recupero territoriale che deve essere avviata e compiuta.

L'autorità di bacino è quindi una novità a cui vengono chiamati a cooperare lo Stato e le regioni. Delle regioni si è parlato tanto male; sembra che la causa di tanti dissesti e di tante situazioni abnormi sia imputabile ad esse. Faccio presente che sui bacini nazionali la competenza delle regioni non c'è mai stata e quindi accusare le regioni di situazioni difficili o disastrate in una materia che non è di loro competenza (mi riferisco ai bacini nazionali) è fuori posto. Forse per le regioni dovremmo domandarci cosa farne. Non si possono istituire, non si può fare una legge, la n. 616, e poi fermarsi a metà del guado, far mancare i finanziamenti e dire che le regioni non funzionano e non sono all'altezza della situazione. Vogliamo far riappropriare allo Stato queste funzioni? Lo decida il Parlamento, però credo occorra uscire da questa *impasse* che certamente non aiuta a risolvere i complessi problemi della situazione fisica e ambientale del nostro paese.

Da questo punto di vista, credo che il passo in avanti che abbiamo compiuto sia positivo; abbiamo chiamato a collaborare all'interno dei comitati di bacino lo Stato e le regioni, abbiamo definito competenze, forse abbiamo istituito meccanismi complessi, ma bisognava farlo perchè escludere qualcuno da questo quadro di confronto e programmazione democratica sarebbe diventato deleterio e delittuoso. Tutti vogliono essere coinvolti nella questione in nome della democrazia e allora coinvolgiamoli salvo, poi, dire che le cose non funzionano. Questo è un altro nodo che si dovrà sciogliere.

Credo che abbiamo compiuto un passo in avanti chiedendo a ognuno di intervenire secondo la propria responsabilità, rappresentando vuoi l'amministrazione dello Stato, vuoi gli enti locali. Da questo punto di vista, sono convinto che questa legge rappresenti un fatto positivo.

È stato detto prima che siamo agli anni '70 e in fatto di legislazione sul suolo forse siamo più avanti. Certamente non abbiamo soddisfatto alcune esigenze che erano avvertite, ma non siamo neanche all'emergenza, anche se la stessa ci viene posta avanti in caso di frane, di alluvioni e così via. Da un punto di vista legislativo, sono convinto che quello che abbiamo realizzato sia il massimo che si potesse fare in questo momento; siamo pronti a camminare con ulteriori meditazioni e valutazioni su questa strada che, come richiamavo poc'anzi, introduce l'esigenza di un Ministero unico. In questo modo si potrà certamente ottenere maggiore chiarezza ed efficacia.

Ricordiamo, infine, che tutto questo funzionerà e sarà efficace nella misura in cui ci saranno dotazioni finanziarie sufficienti. Corriamo anche il rischio di mettere in piedi tanti organismi e comitati (credo che i signori Ministri e i loro funzionari non avranno il tempo di lavorare perchè dovranno partecipare a un comitato dopo l'altro) che dovranno lasciare il posto certamente a organismi improntati a maggiore chiarezza e responsabilità, ma con dotazioni finanziarie sufficienti; «le nozze con i fichi secchi» danno i risultati che sappiamo.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Con questa legge abbiamo chiuso una fase e ne apriamo un'altra con alcune speranze, anche se con qualche riserva perchè, rappresentando una legge di mediazione, è frutto dell'accoglimento di alcuni punti di vista e della negazione di altri; ma questo è normale in democrazia. Credo che sia un bilancio positivo e si deve ringraziare il relatore, senatore Bosco, dell'opera paziente che ha svolto per mettere assieme tanti apporti e proposte; si deve ringraziare poi la Commissione ambiente che ancora una volta ha dimostrato, sia nella maggioranza che nell'opposizione, grande senso di realismo e di responsabilità.

Con queste considerazioni credo di dover dire che la fase che si è chiusa è stata gloriosa e ha dato al nostro paese tante risposte utili, anche se negli ultimi decenni c'è stato un momento di appannamento. Si apre ora una fase con tante speranze, volta soprattutto a garantire al nostro paese l'impegno del Parlamento a dare risposte più puntuali e precise, tenendo conto del quadro normativo che abbiamo, delle esigenze di democrazia e di governo reale del territorio che emergono dall'intero paese e a fronte delle quali non possiamo rimanere indifferenti.

In ogni caso si tratta di un risultato positivo (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCO, relatore. Signor Presidente, rispetto alla importanza delle questioni che vengono affrontate con questo provvedimento, credo che sia opportuno osservare (e credo di poterlo fare a nome di tutta la Commissione) come di fronte alle posizioni di partenza con cui ciascun Gruppo parlamentare ha partecipato al dibattito all'interno della Commissione ambiente, oggi la legge nel testo proposto viene sostanzialmente approvata all'unanimità. Di fronte alla opinione pubblica, il fatto che il Parlamento abbia espresso un consenso unanime, pur con le sfumature che ciascuno ha portato e che giustamente sono state sottolineate durante la discussione generale in Aula, rappresenta il risultato più positivo.

Oggi tutti noi possiamo constatare, dopo tre giorni di intenso lavoro, in un'Aula assai affollata, una presenza ridotta di parlamentari; ciò si verifica quando si diffonde la notizia di un'intesa generale sul testo predisposto dalla Commissione per cui ciascuno di noi viene, diciamo così, delegato dai rispettivi Gruppi a portare avanti un discorso sul quale non vi sono particolari polemiche.

Per brevità vorrei soffermarmi su alcuni punti.

La soluzione del «governo per comitati» è stata difesa con forza all'interno di questo disegno di legge e portata avanti in modo nuovo, poichè per la prima volta nel nostro ordinamento si istituzionalizza in modo organico un sistema sino ad oggi introdotto per approcci diversificati, come i comitati di intesa per le regioni. Non credo (voglio esprimere questa considerazione di carattere generale) che i conflitti tra Stato e regioni, o, all'interno dello Stato tra diversi Ministeri, si possano compiutamente risolvere attraverso quello che, secondo me, potrà rappresentare il passo successivo del nostro discorso, vale a dire la razionalizzazione del sistema amministrativo attraverso la istituzione (molti, secondo me giustamente, la auspicano) del Ministero dell'ambiente e del territorio e l'assegnazione al

248<sup>a</sup> SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

Ministero dei lavori pubblici di altre particolari competenze. Questa riforma rappresenta probabilmente il passaggio successivo indispensabile che personalmente auspico; penso che, all'interno della Commissione ambiente, d'intesa con la Commissione affari costituzionali, potremo accelerare una soluzione di questa natura. Il dato fondamentale, comunque, era e rimane che questa tematica può essere risolta soltanto attraverso la gestione di comitati istituzionali di intesa. Non è immaginabile qualcosa di diverso, nell'ambito di una competenza così articolata sul territorio tra comuni, province, consorzi, regioni, Stato, ognuno dei quali è titolare di una attribuzione sullo stesso territorio. Questo nodo, in termini sistematici, può sciogliersi soltanto mettendo le istituzioni in condizione di trovare una intesa unitaria attraverso il governo dei comitati. Ne sono fermamente convinto. In realtà, il meccanismo che abbiamo introdotto, sul piano generale, rappresenta una sperimentazione di grande rilievo ed importanza. Direi, anzi, che si tratta di una piccola ma assai importante riforma istituzionale.

BERLINGUER. Di comitati ce ne sono tanti; se ne aggiunge uno.

BOSCO, relatore. Non si tratta di un comitato istituito tanto per costituirne un altro, ma di un comitato al quale, senatore Berlinguer, vengono attribuite competenze specifiche per funzioni che non possono non essere adempiute altrimenti. È questa la novità rispetto ai generici comitati che si sono finora pronunciati in materia.

Un altro aspetto importante, sul piano istituzionale, è rappresentato dalla costituzione del servizio tecnico nazionale, per il modo in cui è stato creato, collocato e coordinato con tutti gli altri servizi tecnici esistenti, che pure devono restare necessariamente nel loro ambito di competenza; ad esempio, quelli di carattere militare devono rimanere all'interno del sistema militare e non possono essere trasferiti all'interno della Presidenza del Consiglio. Tuttavia, nel coordinamento che si attua attraverso il comitato dei direttori, si ottiene una politica dei servizi tecnici sostanzialmente unitaria e quindi di grande ausilio ai fini della soluzione dei problemi e della determinazione della volontà dello Stato di avere una visione unitaria su questioni tecniche di grande rilievo ed importanza.

Se questa nuova struttura funzionerà (come, del resto, credo), si eliminerà un inconveniente purtroppo oggi molto diffuso: la proliferazione di servizi tecnici in diverse pubbliche amministrazioni e in diverse istituzioni statali, ciascuno dei quali esprime un parere tecnico, a nome dello Stato, che spesso e volentieri non è uniforme. Pertanto, l'unità della struttura e la sua forza consentiranno di superare questo inconveniente, che certamente comporta spese enormi per l'Erario.

Un altro aspetto rilevante è costituito dal piano di bacino. Si tratta, per come è definito dalla legge e per la rilevanza dei suoi vincoli e delle sue prescrizioni, di uno strumento unitario di gestione del territorio. Credo che questo sia l'aspetto più importante del provvedimento, che risolve, anche se non in modo perfetto (ma credo sia difficile intervenire, in una prima esperienza, su tematiche come queste, in maniera perfetta) il problema della gestione del territorio, del bacino nella sua unitarietà, in modo originale e, mi sia consentito dirlo, anche in modo forte, cioè con una impostazione elastica, puntuale e precisa.

Un altro aspetto importante consiste nel fatto che i bacini più complessi,

quelli di rilievo nazionale, sono stati da un lato aumentati come numero e dall'altro accorpati all'interno di una stessa autorità di bacino, in modo da ridurre la proliferazione di queste strutture; in realtà questo organismo dell'autorità supera la difficoltà dei conflitti di competenza; infatti assicura la gestione politica ed amministrativa del bacino in termini unitari attraverso il comitato istituzionale formato da ministri e presidenti delle regioni, nonchè elabora il piano di bacino attraverso un comitato tecnico di vasta esperienza, previsto e costituito con una certa originalità, ed assicura inoltre la unitarietà della gestione, in termini di organizzazione del sistema dell'autorità, attraverso la figura del segretario generale.

Quindi credo che anche questa struttura, che era la più complessa in relazione alla complessità dei problemi dei bacini di rilievo nazionale, sia, tutto sommato, una soluzione originale che potrà dare dei risultati positivi.

Ricordo a tutti, solo come un dato importante, che l'attuazione degli schemi per il 1989-1991 prevede la spesa di 2.427 miliardi; quindi si tratta di un intervento abbastanza cospicuo che, in qualche modo, avvia a ripresa la spesa in questo settore, che negli ultimi anni, è stata sempre di basso livello.

Signor Presidente, noi dobbiamo affrontare pochi emendamenti e questo, tutto sommato, è il segno di un lavoro complessivo sul quale l'intesa è stata la più ampia, e mi auguro che questo nostro sforzo sia apprezzato. Abbiamo tentato anche di tenere raccordi tra i Gruppi parlamentari del Senato e quelli della Camera dei deputati, proprio per evitare di dover ritornare su questo argomento con ulteriori revisioni del nostro deliberato. Mi auguro quindi che il Senato della Repubblica approvi questo provvedimento questa mattina e che successivamente la Camera dei deputati possa concordare il più possibile con la nostra impostazione in modo che il paese abbia rapidamente una legge che io giudico di fondamentale importanza. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

# PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

\* RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, posso assicurare che sento la responsabilità e l'onore di replicare, a nome del Governo, su un provvedimento che è certamente uno dei più importanti della legislatura e interpreto, come del resto il relatore ha fatto, la scarsa presenza in Aula non come segno di una prevalente indifferenza, ma piuttosto come il segno di un unanime consenso.

Devo anche, a nome del Governo e a nome personale ovviamente, ringraziamenti non formali alla Commissione ambiente del Senato, perchè ritengo francamente che il modo di procedere e di lavorare della Commissione, in questa come in altre circostanze, offra un esempio, direi un modello di civiltà e di efficacia del Parlamento. Al relatore in particolare, senatore Bosco, vorrei dire quanto tutti dobbiamo essergli grati per il difficile compito che si è assunto, per la competenza dimostrata, per la sua saggezza e, non ultima virtù, per la sua pazienza che ha permesso di risolvere e di sciogliere non pochi nodi di questa legge. Naturalmente non posso non ricordare quanto sia stato prezioso il lavoro svolto, in questo come in altri casi importanti – ricordo il piano triennale – dal Presidente della Commissione, che ha guidato i lavori attraverso un percorso difficile con impareggiabile autorità.

248<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

BOATO. Bisognerebbe sapere che fine ha fatto quel piano triennale.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Ne parlerò tra due minuti, se lei me lo consente.

BOATO. La mia interruzione era solo in forma dialogica.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Vorrei anzi prendere qualche spunto da questa discussione, sia pure nell'ambito di un intervento che, prometto, sarà brevissimo.

Naturalmente vorrei ricordare tutti gli altri colleghi che, in questa occasione come nell'altra, hanno dato un contributo di primo rilievo all'approvazione di questo importante provvedimento, i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione, che hanno dato un contributo prezioso, costruttivo e positivo. Esprimo rincrescimento, per quanto mi riguarda, per non avere potuto dare quell'appoggio, quel sostegno alla discussione di questa Commissione, che può essere garantito soltanto da una unitaria ed univoca responsabilità di Governo, perchè in questa materià non vi è ancora – speriamo che vi sarà – una univoca ed unitaria responsabilità di Governo, il che – devo dirlo francamente – ha posto il Ministro dell'ambiente, come forse altri Ministri, in una qualche condizione di imbarazzo.

Non posso quindi sottovalutare l'importanza del voto che il Senato si appresta a dare, anche se – devo rilevare con ovvietà – questa non è l'ultima tappa. Speriamo che l'ultima tappa si svolga in modo tale da poter portare questa nave in porto. Devo anche esprimere, per dovere di responsabilità, alcune franche riserve e preoccupazioni da parte mia, che, del resto, ricalcano riserve e preoccupazioni che sono state avanzate dai colleghi nell'ambito di questa discussione.

Certo, i motivi di compiacimento ci sono. Permettetemi di inserire una piccola annotazione personale. Il senatore Cutrera ha detto che sono passati venti anni dal lavoro della commissione De Marchi del 1970. Allora ero segretario della programmazione e partecipai, non direttamente, ma amministrativamente e politicamente, a quel processo che trovò anche nel progetto '80 una definizione, per la prima volta organica, di ecosistema e di pianificazione territoriale. Motivo di compiacimento può essere il fatto che per riprendere il titolo di un romanzo famoso – venti anni dopo io mi trovi ad essere testimone del compimento di quel disegno e di quelle proposte, anche se questo compiacimento è venato da qualche amarezza per un ritmo di decisioni che rischia di essere, a questo tasso, secolare.

Non devo qui sottolineare i punti fondamentali positivi di questo provvedimento perchè sono stati già rilevati in modo ampio e preciso dai colleghi che mi hanno preceduto ed in ultimo dal relatore. Tuttavia credo che il Governo debba sottolineare quanto ritenga importanti alcuni aspetti. Finalmente nella legge di difesa del suolo, che è anche una vera legge di regolazione territoriale, sono per la prima volta confluiti in una unica disciplina i tre aspetti che il senatore Cutrera ricordava, quello della difesa del territorio dalle acque, quello della difesa delle acque dall'inquinamento e quello della difesa e valorizzazione dell'ambiente e del territorio compreso nell'ambito del bacino. Questi aspetti interdipendenti ed intrecciati in modo indissolubile possono far capo ad un'unica autorità di bacino, almeno nei

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

grandi bacini nazionali, autorità che ha trovato da tempo nelle legislazioni degli altri grandi paesi occidentali una sua codificazione ed una sua sperimentazione altamente positiva. Nell'ambito di questa autorità di bacino si enuclea una figura, il segretario generale, che individua l'esigenza di un punto di riferimento non solo di coordinamento, ma anche di amministrazione, di operazione, di programmazione e di gestione. Una serie di servizi tecnici variamente operativi possono essere finalmente raccolti e coordinati in un'unica struttura dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma disponibile per tutte le amministrazioni, in modo che per la prima volta in questo paese si individui un'organizzazione a rete trasversale che possa funzionare e possa essere apertamente disponibile per tutte le amministrazioni senza che ciascuna di esse insista nel volersi tenere stretto qualche pezzo di un sistema tecnico che deve avere una sua unitarietà. Vi è stato un riordino formale di un provvedimento piuttosto complicato per rendere la legge più chiara e trasparente.

Oggi – e non è certamente il meno rilevante dei risultati di questa decisione che il Senato si appresta ad assumere – diventa finalmente possibile varare quella legge Merli-ter, quella disciplina delle acque che è stata a lungo ostacolata dalla impossibilità di introdurre criteri e norme relativi alla qualità delle acque in assenza di legislazioni e di amministrazioni di bacino che possano garantirle.

Quanto alle riserve, quelle del Governo sono più o meno le stesse enunciate con molta chiarezza da alcuni colleghi; mi permetterò di aggiungerne qualcuna.

La prima riserva, che non corrisponde certo ad un difetto del provvedimento al nostro esame, ma semmai dell'ordinamento nel quale esso si inquadra, consiste nell'assenza, anche qui venti anni dopo, di un quadro territoriale di riferimento, di quella pianificazione del territorio senza la quale un'efficace azione, sia a livello dei bacini idrografici sia a livello di tutti gli altri interventi che comportano necessariamente la convergenza di più competenze sulla stessa materia, non potrà essere svolta. Da qui l'impegno ancora una volta rinnovato del Governo a provvedere alla elaborazione di quel quadro territoriale di riferimento senza il quale neppure le valutazioni di impatto ambientale, faticosamente raggiunte attraverso il recepimento nel nostro ordinamento delle norme comunitarie in materia, possono avere una loro efficace realizzazione, data l'evidente difficoltà di valutare ogni progetto per se stesso senza inquadrarlo in una logica di programmazione territoriale.

La seconda riserva è quella relativa all'autorità di Governo e a questo livello la separatezza delle competenze in questa materia è certamente un ostacolo grave. In questa legge lo si risolve nell'unico modo in cui si poteva farlo, vale a dire nel tentativo di contemperare con una diarchia e con una responsabilità congiunta l'esistenza di differenti competenze al più alto livello dell'Esecutivo. È certamente questa una soluzione che non può soddisfare, se non in parte, e l'istituzione di un Ministero dell'ambiente e del territorio – non tocca nè al Ministro dell'ambiente, nè a quello dei lavori pubblici esprimere una opzione al riguardo – rimane logicamente come una conclusione e una indicazione razionale di un processo di unificazione delle responsabilità e di garanzia dell'efficacia.

E così pure l'autorità di bacino sorge – e certamente è importante che sorga in questa legge – con strutture ancora esili e con connotazioni non del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

tutto precise e marcate. Il senatore Cutrera ha ragione a sottolineare quanto la figura del segretario generale sia ancora incerta e quanto invece sia importante riequilibrare le funzioni di pianificazione e di responsabilità politica generale, che il comitato istituzionale deve svolgere, con una capacità di programmazione operativa e di gestione che è ancora fortemente squilibrata. Noi non possiamo pensare che organi collegiali possano svolgere azioni sistematiche e continuative.

Vi è anche certamente una limitazione in una certa complicazione delle procedure, che è figlia delle varie competenze, ma anche della convinzione mi permetto di dire inadeguata - che quando vi sono più soggetti interessati debbono esservi anche cogestioni. Quando vi sono più competenze che confluiscono in un piano, occorre che siano definiti in modo chiaro e consensuale gli obiettivi di quel piano e che sia assicurato che ciascuno dei soggetti competenti possa partecipare in modo decisivo alla sua elaborazione e controllarne poi l'attuazione. Quanto però al momento intermedio della gestione, non si possono fare minestre con dieci cuochi e purtroppo questa legge risente ancora di una complicazione labirintica che minaccia - come noi vediamo ogni giorno - di intralciare un'azione efficace sul territorio e in termini di politica ambientale. Lo vede in questo momento il Ministro dell'ambiente impegnato a promuovere alcuni piani di grande rilievo nazionale - starei per dire internazionale - quale quelli del Lambro, del risanamento della laguna veneta, della Val Bormida o di Napoli, che si invischiano continuamente in una rete di competenze e di istanze, certamente del tutto legittime dal punto di vista politico, ma che finiscono per intralciare il processo decisionale, amministrativo, operativo e programmatico di passo in passo, continuamente.

# Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue RUFFOLO, ministro dell'ambiente). Queste sono alcune franche riserve che mi permetto di sottolineare, non per ridurre l'importanza dell'atto che il Senato sta per assumere, ma per illuminare il futuro, come un futuro di impegno per sviluppare questo processo legislativo. Del resto, senatore Fabris, le leggi sono sempre in democrazia di mediazione e non segnano mai pietre miliari definitive; l'importante è che si collochino nell'arco di un processo che si apre a sempre nuovi sviluppi e a sempre nuovi impegni e questa è certamente una di queste leggi.

Devo dire, senatore Boato, raccogliendo una sua sollecitazione, che le mie preoccupazioni nell'ambito del Governo riguardano da questo punto di vista anche la marcia di leggi collaterali e strettamente legate a questa che il Senato si accinge ad approvare, e voglio dire in primo luogo di quel piano triennale che fu presentato ormai circa due anni fa dal Ministro dell'ambiente che ha avuto uno straordinario arricchimento ed elaborazione nell'ambito di questa Camera ma che è fermo all'altra Camera. Io non voglio precisare nè mi permetto di arguire che ci siano responsabilità soggettive: certamente nessuno vuole fermare il piano triennale, però il piano triennale è fermo. Forse è da ricercare anche qui in quella complicazione di procedure e di stanchezza di volontà politica il motivo della pausa che questo fondamentale provvedimento sta subendo. Ricordo che vi è almeno un trittico di grandi

248a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

leggi, quella sulla difesa del suolo, quella del piano triennale, quella sui parchi, che darebbero a questa legislatura un'importanza fondamentale nell'ambito delle legislature della Repubblica per quanto riguarda la politica ambientale.

Rischiamo, lo devo dire con molta chiarezza, un'impasse legislativa che si accompagnerebbe con l'impasse finanziaria che è anche un'insidia grave nella politica ambientale attuale. Devo dire tra parentesi che il FIO approvò l'anno scorso progetti ambientali per il 1.970 miliardi nel campo della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti. Grazie a questa approvazione sono stati aperti molti cantieri e tuttavia non si è provveduto nemmeno ad una lira di finanziamenti. Le regioni e i consorzi non hanno la possibilità di mandare avanti questi cantieri se non saranno prontamente rimosse le cause dei ritardi che certamente finiscono per pregiudicare l'efficacia dell'azione. Questo problema delle procedure, il problema dei finanziamenti, il problema dell'intendenza che non segue molte volte è certamente causa di gravi preoccupazioni; anche rispetto a questa legge sarebbe molto negativo se un buon provvedimento come sostanzialmente è questo dovesse poi invischiarsi in un processo finanziario ed amministrativo che non è sempre trasparente e che non è sempre possibile sanzionare e controllare.

Onorevoli senatori, io ritengo di avere espresso con molta franchezza la mia sincera gioia perchè questo che è un impegno più che ventennale sia finalmente soddisfatto con le ovvie riserve e preoccupazioni che serviranno a poterlo sviluppare e a poterlo pienamente soddisfare. Devo anche dire che il Governo, per quanto mi riguarda, rinuncià a presentare emendamenti. Io ho parlato con il relatore ed anche se all'ultimo momento mi sono pervenute alcune proposte di emendamento non credo sia nè possibile nè giusto che il Governo, che non ha raggiunto su questi argomenti una posizione univoca e tempestiva, possa turbare l'approvazione della legge; pertanto mi rimetto al relatore per gli emendamenti che vorrà presentare.

Ringrazio tutti per la competenza e l'efficacia con la quale la Commissione ha lavorato e con la quale il Senato si appresta a votare questo fondamentale atto legislativo. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1292 nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

# Titolo I LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO I.

LE ATTIVITÀ

# Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione per la difesa del suolo.

- 2. La difesa del suolo ha per finalità:
- a) la salvaguardia del territorio, del suolo, ivi compreso quello agricolo, e del sottosuolo dai processi geologici, dalle acque e da altri fattori di natura fisica ed antropica che possano provocare fenomeni di degrado;
  - b) la razionale utilizzazione del suolo e delle acque;
- c) la tutela delle acque, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge.
  - 3. Ai fini della presente legge si intende:
- a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
  - b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
- c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
- d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
- e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.
- 4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
- 5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonchè principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
- 2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la Pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono».
  - Cutrera, Boato, Pierri, Meraviglia, Innamorato, Visca, Putignano, Vella, Calvi

1.1

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

CUTRERA. L'emendamento tende a sostituire i punti 1 e 2 dell'articolo 1 e non l'intero articolo, come erroneamente detto nell'intitolazione, e ha lo scopo di dare all'intera impostazione delle finalità della legge quel quadro di riferimento che poi viene disarticolato ed effettivamente confermato negli articoli successivi. Si chiede di definire l'oggetto della legge allo scopo di assicurare la difesa del suolo (nel senso ampio del quale già facevo cenno in sede di discussione generale), con il risanamento delle acque, la fruizione e gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Sembra ai firmatari dell'emendamento che, invece, le finalità di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, che sono indicati al punto 2 dell'emendamento, siano il mezzo per il conseguimento degli scopi fondamentali della legge e non l'oggetto come invece si legge nel testo iniziale proposto dalla Commissione.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Non riprendo l'argomento che ha toccato il collega Cutrera poco fa perchè lo condivido, tant'è vero che ho sottoscritto l'emendamento.

In riferimento all'articolo 1 nel suo insieme voglio segnalare un problema che si è posto al quarto comma laddove, nel passaggio tra il testo della Camera e quello del Senato, è stata eliminata l'espressione contenuta nel comma 2 del testo della Camera: «Sono comunque fatte salve le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Questo rappresentava un limite di tale articolo 1 nel testo del Senato che, però, è stato recuperato positivamente all'articolo 32 del testo della Commissione del Senato proposto all'Aula per le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratta di un problema di particolare delicatezza e complessità che si pone ogni volta che si fanno leggi di questo tipo che intervengono anche sulle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Voglio sottolineare che questa sottrazione all'articolo 1 è stata poi positivamente recuperata in relazione all'articolo 32. Questi problemi sono stati posti con forza e legittimamente, al di là della diversa parte politica, dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano e anche dai rispettivi apparati amministrativi delle due province, con grande preoccupazione rispetto agli effetti che questa legge avrebbe potuto avere laddove la norma di salvaguardia non fosse stata indicata.

Volevo fosse evidente anche nel resoconto del nostro dibattito che questa eliminazione dall'articolo 1 non è l'eliminazione del principio che, invece, è recuperato all'articolo 32.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCO, relatore. Nella formulazione così corretta dal proponente, cioè togliendo l'intitolazione «Sostituire l'articolo» e quindi limitatamente al primo e al secondo comma, sono d'accordo.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Per quanto riguarda il rilievo del senatore Boato, ne abbiamo già discusso in Commissione e siamo stati tutti d'accordo: inserire nella legge il richiamo al rispetto delle disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale mi pare sia del tutto superfluo. Probabilmente è superfluo anche quanto detto successivamente; comunque, siccome c'è stato richiesto, lo abbiamo lasciato.

\* RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Il Governo si rimette al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, ricordando che esso non è sostitutivo dell'articolo ma dei primi due commi di esso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

#### Art. 2.

# (Attività conoscitiva)

- 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
- 2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
- 3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

# È approvato.

248<sup>a</sup> SEDUTA

21 APRILE 1989

## Art. 3.

# (Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

- 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
- a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonchè delle zone umide;
- c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
- e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonchè la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;
- f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
- g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi:
- h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura:
- i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonchè la polizia delle acque;
- *l*) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonchè della gestione degli impianti;
- m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
- n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

248<sup>a</sup> SEDUTA

#### ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
  - p) il riordino del vincolo idrogeologico;
- q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
- 2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### CAPO II.

## I SOGGETTI CENTRALI

## Art. 4.

(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo)

- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:
- a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;
- b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
- c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
- d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;
- e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

- f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
- 2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile.
- 3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
- 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «essenziali» con l'altra: «perentori».

4.2

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo la parola: «foreste» inserire le seguenti: «per i beni culturali e ambientali».

4.3

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «per il coordinamento della protezione civile» con le altre: «per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

4.1

Cutrera, Pierri, Meraviglia, Innamorato, Visca, Putignano, Vella, Calvi

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* BOATO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.3, che ha un suo corrispettivo nell'emendamento 9.3, vorrei segnalare ai colleghi l'anomalia del fatto che si costituisce un comitato di Ministri che non comprende il titolare del Ministero per i beni culturali e ambientali, mentre comprende il titolare del Ministero per la protezione civile e si costituiscono comitati istituzionali delle autorità di bacino che non comprendono la Protezione civile (questo si può forse anche capire) ma comprendono il Ministero per i beni culturali e ambientali. È una anomalia che bisogna risolvere in un modo o in un altro. Vorrei aprire un inciso: se dovessi valutare l'inserimento di questo Ministero a partire dal Ministro pro tempore, francamente sarei molto perplesso. Se penso alle vicende di questi giorni a Venezia del sovrintendente Margherita Asso, trovo assolutamente irresponsa-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

bile il modo in cui l'attuale Ministro si sta comportando. Ma poichè dobbiamo fare discorsi istituzionali che riguardano lo Stato ed il Governo, non certo in relazione al Ministro *pro tempore*, ma relativamente alle funzioni istituzionali, ritengo sia utile inserire nel comitato dei Ministri anche la figura istituzionale del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 so che sono emerse alcune perplessità e pertanto lo illustrerò brevemente almeno per fornire all'Aula una chiarificazione al riguardo. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, laddove si parla degli «atti volti a provvedere in via sostitutiva», si fa riferimento ai casi di «attività da svolgersi entro termini essenziali». La parola «essenziali» mi ha lasciato un po' perplesso perchè in genere si conoscono i termini cosiddetti ordinatori, vale a dire quei termini che poi non servono assolutamente a nulla, cioè che vengono indicati ma che poi sistematicamente vengono disapplicati, e i termini «perentori», che devono essere esplicitamente adempiuti dalle amministrazioni di competenza, salvo che, se prevediamo i poteri sostitutivi, l'amministrazione in genere di grado superiore interviene a sostituirsi a chi non ha adempiuto ai termini perentori. Per tali motivi, propongo di sostituire la parola «essenziali» con la parola «perentori». Sono pronto, laddove ci fosse una chiarificazione su tale anomalia, o novità, terminologica...

MAFFIOLETTI. Nel diritto civile esiste il termine «essenziale».

BOATO. Vorrei che mi fosse spiegato in questo contesto quale significato si intende fare assumere a tale termine. Vorrei ricordare quante volte, purtroppo, abbiamo fatto leggi che indicavano termini (penso alla vicenda Galasso) alle regioni affinche facessero i piani paesistici ed altro; tutto questo non è avvenuto e molte volte non è avvenuto neanche l'esercizio dei poteri sostitutivi.

CUTRERA. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 4.1 è volto ad inserire il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel comitato di Ministri che si occupano di questa materia. L'intendimento è quello di legare la politica del Mezzogiorno alla politica generale di sistemazione del territorio, anche tenendo conto del fatto che questa legge non sì occupa soltanto di grandi bacini, ma si occupa anche di tutti i bacini regionali, e quindi assume grande rilevanza per la stessa politica della spesa nel Mezzogiorno. Di qui la richiesta formulata.

L'emendamento da me presentato tende a sostituire, nell'ambito del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a quello per il coordinamento della protezione civile. Lo scopo della proposta di modifica è duplice: da un lato, è quello di non aumentare i membri del Comitato; dall'altro, è quello di insistere in una visione (ripetutamente discussa in Commissione) di un Ministro per il coordinamento della protezione civile che interviene soltanto per i soccorsi e le urgenze e che dunque agisce in una fase successiva rispetto a quella della pianificazione territoriale, che è invece propria dell'attività del Comitato dei Ministri.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

BOSCO, relatore. Per quanto riguarda i termini essenziali cui fa riferimento l'emendamento 4.2 del senatore Boato, devo precisare che non ci si richiama a termini temporali. Infatti, il termine «essenziali» è connesso al seguente inciso: «avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi». È un termine che indubbiamente è in qualche modo temporale; tuttavia, viene valutato in relazione all'importanza dei contenuti. Invito, pertanto, il proponente dell'emendamento 4.2 a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, tendente ad inserire all'interno del Comitato dei Ministri il Ministro per i beni culturali ed ambientali, vorrei fare una considerazione che, in qualche modo, vale anche per l'emendamento 4.1.

Non abbiamo inserito dei Ministri in quel Comitato tanto per farlo, ma lo abbiamo fatto in relazione alle loro specifiche competenze ed al tipo di attività che devono svolgere.

BOATO. Il problema è costituito alla discrasia tra Comitato dei Ministri e Comitato istituzionale.

BOSCO, relatore. In realtà, abbiamo inserito il Ministro dei beni ambientali, in sostituzione di quello della protezione civile, all'interno del Comitato istituzionale dei bacini di rilievo nazionale. Ci è sembrato opportuno fare ciò; infatti, sul territorio, per quanto riguarda specificatamente le aree di bacino, vi sono più competenze legate al Ministero dei beni culturali e ambientali che non a quello della protezione civile. Però, sul piano del Comitato di cui all'articolo 4, la Protezione civile svolge indubbiamente un ruolo che è oggettivamente importante, dato che il nostro territorio ha notevoli problemi di carattere sismico e franoso. La partecipazione del Ministero della protezione civile alla stessa gestione dei servizi tecnici, di cui all'articolo 4, data la rilevanza dei servizi tecnici medesimi rispetto a questo problema, assume a mio giudizio grande importanza. Pertanto, all'interno di questo Comitato la presenza del Ministero dei beni culturali ed ambientali non è opportuna poichè non ha nulla a che vedere con i servizi tecnici e con una valutazione complessiva dei programmi di carattere generale, mentre è importante all'interno del Comitato istituzionale. Prego pertanto il senatore Boato di ritirare l'emendamento 4.3; diversamente, il mio parere sarà contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, vorrei dire al senatore Cutrera, per gli stessi motivi che ho esposto con riferimento all'emendamento 4.3, che sono d'accordo sulle valutazioni che egli stesso ha fatto e che l'hanno spinto a proporre l'inserimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (sui quali sono d'accordo) perchè possa collegare la politica del Mezzogiorno in termini di programmazione del territorio. Quindi su questo emendamento sono d'accordo, ma non posso accettare l'eliminazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile perchè ci sono motivi per i quali noi abbiamo inserito tale Ministro, come ho già spiegato e ricordato.

Quindi vorrei pregare i presentatori (qualora fossero d'accordo potremo farlo anche insieme) di modificare l'emendamento, inserendo dopo le parole: «per il coordinamento della protezione civile» le altre: «e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

\* RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.2, del senatore Boato, mi rimetto alle considerazioni fatte dal relatore ed al suo invito.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.3 del senatore Boato e 4.1 del senatore Cutrera, è evidente che da parte mia posso rimettermi al giudizio del relatore e della Commissione per quanto riguarda inserimenti di altri ministeri, ma non certo per quanto riguarda l'esclusione di alcuni ministeri.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, salvo il giudizio complessivo che diamo su questa legge, noi ci asterremo dalla votazione di questo articolo in quanto non condividiamo l'assetto istituzionale che è stato delineato in questa norma molto complessa, in cui la diatriba circa l'attribuzione delle competenze, la sovraordinazione dei poteri di coordinamento, è stata risolta con un compromesso tra una struttura debole e una struttura forte, per così dire, e mi spiego: la struttura forte è il Ministero dei lavori pubblici, quella debole è il Comitato dei ministri, l'ennesimo Comitato interministeriale che, per sua natura, è inidoneo a svolgere una funzione di coordinamento di servizi tecnici che sono ripartiti in base ai rispettivi ordinamenti nelle singole amministrazioni.

BOSCO, relatore. Non è corretto: i servizi tecnici sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

MAFFIOLETTI. Qui, veramente, non è detto in modo che tecnicamente questo sia pienamente responsabile. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un potere di coordinamento in capo al Comitato. Leggo il punto 2 dell'articolo 4: «È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici»; inoltre, al punto 3, si dice che il Comitato dei ministri presiede alla attività e ad funzionamento dei servizi tecnici nazionali. Quindi, una successiva regolamentazione in sede governativa dovrà stabilire i modi in cui questa nuova organizzazione si deve articolare. Non è che la legge dettagli.

BOSCO, relatore. È previsto all'articolo 9.

MAFFIOLETTI. Anche in altri articoli la questione che riguarda l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ha bisogno di una successiva regolamentazione e dire, come fa l'articolo 9, che: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario», ai quali: «è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa», non vuol dire che con questo si è delineato un nuovo ordinamento; il servizio tecnico non è nè un'azienda autonoma dello Stato, nè ha un proprio specifico ordinamento dettato dalla legge. Quindi, questo complesso sistema di servizi non ha ancora una definizione tale da

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

assicurarne una configurazione certa e funzionale. Ma la questione che io volevo porre, relativa soltanto all'articolo 4 in questo caso, il fatto che il Comitato dei Ministri è un ennesimo Comitato interministeriale e si trova in posizione contraria rispetto ad un indirizzo espresso dalla riforma della Presidenza del Consiglio, che prevedeva appunto all'articolo 7 una delega al Governo, una delega ancora in corso d'opera, per ridurre i comitati interministeriali e stabilire un sistema diverso per il coordinamento di attività inerenti a settori di competenza ripartita tra diversi Ministeri. Si poteva fare uno sforzo di elaborazione maggiore per evitare la soluzione dei comitati interministeriali e ricorrere invece ad un altro tipo di struttura. Anche per quanto riguarda la segreteria tecnica, che è affidata ad una direzione del Ministero dei lavori pubblici – ecco perchè parlo di struttura forte che interviene in questo caso – si poteva ricorrere ad un dipartimento della Presidenza del Consiglio come prevede la riforma della Presidenza del Consiglio. Quindi si potevano adottare altre soluzioni.

Su questo punto formuliamo queste riserve e crediamo che la copertura amministrativa, chiamiamola così, della normativa più di principio che di dettaglio per quanto riguarda l'organizzazione poteva essere diversamente formulata. Per questi motivi esprimo l'astensione del Gruppo comunista.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione quello che il senatore Bosco ha detto in relazione alla sostituzione del termine «perentori» con «essenziali» e devo dire che le motivazioni giuridiche mi hanno convinto, per cui ritiro l'emendamento 4.2. Mi rimarrà la preoccupazione politico-istituzionale di che cosa avverrà di questi poteri sostitutivi rispetto alle inadempienze: la legge Galasso insegna. Confermo la preoccupazione che mi aveva spinto a formulare quell'emendamento, ma forse la formulazione tecnico-giuridica non era la più esatta ed è per questo che lo ritiro.

PRESIDENTE. Ritira anche l'emendamento 4.3?

BOATO. No, signor Presidente, mantengo l'emendamento 4.3, ripeto, malgrado la scarsissima affezione al Ministro attuale *pro tempore*, ma per il fatto che mi sembra scoordinato prevedere il Ministro per i beni culturali e ambientali nei comitati istituzionali e non nel Comitato dei ministri. Ritengo che da questo punto di vista sarebbe necessaria una certa omogeneità. È un errore perchè crea anche delle disparità nel funzionamento amministrativo da questo punto di vista. Quindi mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole a patto che la formulazione sia la seguente: Al

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

comma 2, dopo le parole: «per il coordinamento della protezione civile» inserire le altre: «e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Senatore Cutrera, accetta la proposta del relatore?

CUTRERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente)

- 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
  - 2. Il Ministro dei lavori pubblici:
- a) formula proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
- c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
- d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

- e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
- 3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed b).

Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questo è un altro punto su cui le nostre perplessità divengono un vero e proprio dissenso politico, in quanto in questa legge il punto debole, indubbiamente, come è stato riconosciuto nel dibattito, non dico una cosa nuova, è la parte istituzionale. Qui non si è sciolto naturalmente il nodo fondamentale che è quello della riforma amministrativa dei Ministeri competenti, non si è accolto da tempo - questa è una inadempienza ormai storica - l'indirizzo che il Senato aveva rivolto in tema di pubblica amministrazione. Parlo dell'ordine del giorno che fu approvato nel 1980 dove proprio la difesa del suolo era indicato come un tema intersettoriale nel quale bisognava operare una riforma degli apparati ministeriali. Non si è seguito questo indirizzo del Senato, espresso dopo la presentazione del rapporto Giannini. Siamo in presenza del nodo delle strutture ministeriali che qui viene risolto con questa diarchia. Certo, si possono richiamare, come si faceva ieri parlando con l'amico Berlinguer, i due consoli romani, però questi erano preposti ad un corpo unico. Qui invece abbiamo una diarchia non soltanto per quanto riguarda l'investitura ministeriale, ma anche per quanto attiene alle burocrazie. Vi sono infatti distinte burocrazie che rappresentano due corpi separati. Questa previsione istituzionale non è idonea a sovrapporsi alla separazione tra due corpi burocratici che hanno estrazione e storie diverse ed anche diverso peso nell'ambito dell'amministrazione statale. Il comitato dei Ministri è un organo che non risolve questo problema.

Il fatto che le attribuzioni statali previste dal provvedimento in esame siano affidate rispettivamente alla responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'ambiente in base alle rispettive competenze ribadisce la divisione di competenze che andava invece superata con una visione integrale, intersettoriale e così via. Si tratta quindi di un punto fondamentale in cui i contenuti di una politica per l'ambiente e per il territorio si legano alle questioni istituzionali. Anche nella sinistra esiste il problema di superare la divisione tra una cultura dei movimenti ed una delle istituzioni. Questo è il terreno sul quale si misura una capacità programmatica reale.

Anche sul piano delle questioni istituzionali occorreva fare una scelta culturale assai netta. Certo, nell'ambito della riforma dei Ministeri si poteva

248ª SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

seguire la via indicata dalla commissione Piga che, rispetto al problema dell'integrazione delle competenze e dell'accorpamento, indicava chiaramente, anche per quanto riguarda la difesa del suolo, come si poteva seguire l'altra strada, che sembra quella che oggi trova più adesioni, di un'organizzazione flessibile delle strutture amministrative sorretta da una legge-quadro o di grandi princìpi nell'ambito della quale si dovevano muovere organismi dotati di una certa potestà di autorganizzazione, sempre nel quadro di una visione di superamento delle vecchie partizione per segmenti amministrativi o per competenze legati ad un'idea dello Stato da primo '900 per quanto riguarda le attribuzioni dei ministeri.

Queste due ipotesi, l'organizzazione ministeriale verticalizzata ma integrata per competenze omogenee e la flessibilità organizzativa nell'ambito di una legge-quadro, non sono state seguite ed è stata invece scelta la strada di sovrapporre una diarchia ad una organizzazione assai farraginosa nella parte istituzionale che alla fine mostra una prevalenza di fatto della più antica e dotata struttura del Ministero dei lavori pubblici.

Ci si affida quindi più ad un governo per leggi e per principi che ad un governo per il tramite dell'amministrazione che invece rappresenta un nodo essenziale affinchè le leggi non rimangano leggi-manifesto ma diventino un dettato normativo applicato in maniera creativa e responsabile da un'amministrazione moderna ed organizzata in modo adeguato rispetto agli obiettivi che il legislatore vuole raggiungere.

La soluzione adottata nel provvedimento al nostro esame non ci pare corretta, sostenibile ed accettabile ed appare un punto debole del disegno di legge. Per significare il nostro atteggiamento, che non vuole frapporre ostacoli ad un'elaborazione legislativa che, pur con i suoi difetti, presenta alcuni aspetti positivi non trascurabili, sull'articolo in esame esprimeremo un voto contrario.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, non riprenderò le argomentazioni che il collega Maffioletti ha già espresso e che, con molta lealtà intellettuale e politica, lo stesso ministro Ruffolo ha manifestato nella sua replica. Io le condivido; non dovendo però rappresentare qui il Governo, ma una forza politica autonoma rispetto a questo problema, esprimo un voto di astensione, cui probabilmente se ne cumuleranno altri, compreso il voto finale sull'intero disegno di legge, ma quello poi lo motiverò in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

- 42 -

21 APRILE 1989

- 2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
- a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
- b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonchè del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);
- f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.
- 3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
- 4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
- 5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.
- 6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.
- 7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
- a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

- b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
- c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;
- d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

È approvato.

#### Art. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo)

- 1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.
- 2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
- 3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

È approvato.

## ~ Art. 8.

(Collaborazione interministeriale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

#### È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

#### Art. 9.

## (I servizi tecnici nazionali)

- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
- 2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonchè delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonchè quelle del Corpo forestale dello Stato.
- 3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, nonchè i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
  - 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
    - a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
- b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
- c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
- 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.
- 6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.
- 7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonchè dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio metereologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

# 8. Il Consiglio dei direttori:

- a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonchè dagli altri organismi indicati al comma 7:
- b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.
- 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
- a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
- b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;
- c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;
- d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
- e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
- f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonchè di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.
  - 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
- 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- 12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonchè dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

9.1

Cutrera, Pierri, Innamorato, Meraviglia, Visca, Putignano, Vella, Calvi

Al comma 3, dopo la parola: «foreste» inserire le seguenti: «per i beni culturali e ambientali».

9.3

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè il Dipartimento per il Mezzogiorno».

9.2

Cutrera, Pierri, Meraviglia, Innamorato, Visca, Putignano, Vella, Calvi

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA. Signor Presidente, illustrerò i due emendamenti congiuntamente in quanto tendono ambedue ad inserire i servizi esistenti nel Mezzogiorno nel sistema delle informazioni che abbiamo previsto all'articolo 9. Nel primo caso si tratta di un emendamento aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'ultimo punto del comma 2, laddove si dice: «A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonchè quelle del Corpo forestale dello Stato». Ebbene, riteniamo opportuno che oltre al sistema dei servizi tecnici costituiti presso il Ministero dei lavori pubblici e alle organizzazioni del Corpo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

forestale siano previste anche quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Al comma 3, invece, laddove si parla della attività dei servizi tecnici nazionali e si individuano una serie di soggetti che possono utilizzare direttamente tali servizi, sembrerebbe opportuno che, al lungo elenco previsto, si aggiungessero anche, oltre al servizio di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento ambientale esistente presso il Ministero dell'ambiente, i servizi costituiti presso il dipartimento per il Mezzogiorno in forza delle leggi già esistenti.

\* BOATO. Signor Presidente, il nostro emendamento è la conseguenza logica ed istituzionale di quello che avevo proposto all'articolo 4, vale a dire il riferimento anche al Ministero dei beni culturali ed ambientali. Io lo mantengo per testimoniare quello che credo sia un errore che verrà commesso in questa legge, ma ovviamente, essendo stato bocciato il precedente emendamento, è altrettanto prevedibile che venga respinto anche questo. Ma, ripeto, credo che così facendo commettiamo un errore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCO, relatore. Sono favorevole agli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre sono contrario all'emendamento 9.3.

\* RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

#### CAPO III.

# LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

#### Art. 10.

## (Le regioni)

- 1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:
  - a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonchè alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- *l*) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
- 2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- 3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonchè al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.
- 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.
- 5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
- 6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonchè delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.
- 8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

## È approvato.

## Art. 11.

## (Enti locali ed altri soggetti)

- 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
- Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

# È approvato.

## Art. 12.

## (Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

248° SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- 2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
  - a) il comitato istituzionale;
  - b) il comitato tecnico;
  - c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
- 3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.
  - 4. Il comitato istituzionale:
- a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
  - e) adotta il piano di bacino;
- f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
  - g) controlla l'attuazione del piano di bacino.
- 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
- 6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.
  - 7. Il segretario generale:
- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
- c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;
- e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonchè alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
  - g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
- 8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.
- 9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
- 10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

È approvato.

#### TITOLO II

## GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

## CAPO I.

## GLI AMBITI

#### Art. 13.

(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione)

- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
- 2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
- 3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini-di propria competenza.

## È approvato.

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

#### Art. 14.

#### (Bacini di rilievo nazionale)

- 1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
  - a) per il versante adriatico:
    - 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
    - 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
    - 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
    - 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige);
    - 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
    - 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
  - b) per il versante tirrenico:
    - 1) Arno (Toscana, Umbria);
- 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
  - 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
  - 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
- 2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1, 2, 3, 4 e 5 ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3 e 4, è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
- 3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige».

14.2 IL RELATORE

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire la parola: «Po» con le altre: «Po-Reno»:

14.1

PAGANI, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAGANI. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento da me presentato, ripropongo in questa sede una discussione che ci ha impegnato a lungo in Commissione e che io porto avanti pervicacemente ma con piena convinzione e ringrazio il senatore Boato di essersi associato.

Si tratta dell'esclusione, proposta dalla legge, del bacino del Reno dal bacino del Po. Non vi è motivazione idrografica nè morfologica, non vi è nessuna motivazione, a mio avviso, che porti a questa esclusione se non motivazioni di carattere puramente amministrativo.

Il bacino del Reno fa parte, a mio avviso, del bacino del Po e sicuramente ne faceva parte fino al 1150. Chiedo scusa ai colleghi, ma devo ripercorrere sia pure brevemente la storia a sostegno della mia motivazione. Fino a quell'epoca il Reno confluiva nel Po e quindi se ci fossimo trovati allora a discutere questa legge nessuno avrebbe pensato di portare il bacino del Reno fuori da quello del Po. Non si tratta comunque soltanto del Reno e chiedo la particolare attenzione dei colleghi dell'Emilia Romagna perchè il problema del Reno dal punto di vista idraulico interessa tutta la pianura che va dall'Enza fino al Po; quindi si tratta di 150 chilometri di lunghezza e 50 chilometri in profondità. Non si sarebbe, quindi, posto nessun problema allora ma, intorno al 1150, il Po ruppe a Ficarolo; ci fu la famosa rotta di Ficarolo. Il Po prima procedeva fino a Ferrara in ramo unico e alla punta di San Giorgio si divideva nel ramo di Primaro e nel ramo di Volano, fra i quali vi sono le valli di Comacchio; a seguito di quella rotta si aprì alla sinistra un nuovo alveo che venne chiamato prima Po di Milano, poi Po di Venezia e successivamente Po grande e questo nuovo alveo risucchiò la portata maggiore del Po. Rimase, quindi, il ramo del Po di Ferrara il quale non aveva più alimentazione di portata ma continuava a ricevere l'apporto solido dei torrenti e dei fiumi che vi confluivano tra i quali il Reno. Questo successivo apporto solido fece sì che si verificasse un progressivo innalzamento dell'alveo sia del Po di Ferrara che dei torrenti che vi confluivano, che diedero luogo ad una situazione di disordine idraulico in cui furono coinvolti il Reno e il Panaro.

Vi furono problemi perchè la storia del Reno è strettamente intrecciata a tutta la storia socio-economica e culturale della provincia di Ferrara; vi furono problemi sulla navigabilità del Po di Ferrara, il che portò ad alcune opere idrauliche (il Panaro fu portato, ad esempio, direttamente nel Po di Venezia) e finalmente, intorno al 1500, per una convenzione tra lo Stato di Ferrara e quello pontificio il Reno fu portato nel Po di Ferrara. Cosa accadde? Accadde che senza l'alimentazione l'antico equilibrio idraulico della grande pianura venne sconvolto e i torrenti si trovarono senza recapito. Da qui una situazione di spagliamento idraulico, di inondazioni continue, di impaludamenti, finchè nel 1600 Spernazzati consigliò la diversione del Reno dal Po e la sua immissione nella valle di San Martino che ben presto naturalmente si interrò, costringendo il Reno a spagliare ulteriormente e ad impaludare tutta la pianura. Si pensò di tornare a portare il Reno nel Po ma i ferraresi si opposero per 150 anni e furono anni di rovinose alluvioni. Finchè

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

nel 1760 circa la Congregazione delle acque di Bologna condusse il Reno, attraverso il cavo benedettino, attraverso le valli, fino al Po di Primaro. Non fu neanche questa una soluzione; vi furono poi dei tentativi in età napoleonica, ma in buona sostanza la situazione idraulica del Reno ha trovato soluzione soltanto attraverso le bonifiche ferraresi con il sollevamento.

Io ho voluto fare – me ne scuso con i colleghi – questi brevi cenni di storia per dimostrare come il Reno è intimamente collegato al Po e solo opere artificiali hanno fatto sì che fosse deviato con una soluzione che idraulicamente non è ancora risolta. Ripeto che la situazione del Reno è intimamente collegata alla situazione di tutti i corsi d'acqua dall'Enza in giù; quindi si tratta di una grossa questione.

Si tratta di un tema di bonifica idraulica di carattere fondamentale e allora in una legge come la nostra, che pone a base del proprio ordinamento il riconoscimento dell'unità idrografica dei bacini e il riconoscimento di una entità fisica che va al di là delle divisioni amministrative, questa è una grande conquista; non riesco a capire come sulla questione Po-Reno si dica che il Reno faccia parte a sè. Il Po, il Sesia, il Ticino e la Bormida rappresentano un bacino di cui conosciamo tutti la dimensione e non riesco a capire la ragione per la quale il bacino del Reno, invece, viene estrapolato e si dice che fa parte a sè. Invece, se c'è un fiume intimamente connesso al Po è proprio il Reno.

So che esistono delle ragioni di carattere amministrativo in base alle quali il Reno, che è sostanzialmente un fiume tutto dell'Emilia Romagna, perchè c'è solo una piccola appendice in Toscana, è sempre stato trattato in una forma autonoma attraverso l'ufficio speciale del Reno del Genio civile. Ma tutto questo aveva un'altra origine perchè l'ufficio speciale è stato creato in quanto i problemi del Reno erano tali e tanti da essere trattati in modo particolare, ma nell'ambito di una visione idrografica unitaria e generale.

Signor Presidente, so che questa mia battaglia non avrà successo e non la si vorrà riconoscere, ma vorrei terminare ricordando un episodio. È vero che i consessi democratici possono fare tutto, ma non vorrei che capitasse al Senato quello che capitò in un consiglio comunale quando si accese una discussione sul fatto che il torrente che attraversava il paese – si diceva in un ordine del giorno – fu attraversato il 25 aprile 1945 dai partigiani che liberavano il paese nonostante la grande piena del torrente, per cui i partigiani si erano esposti a questo grave pericolo. Si alzò un consigliere comunale ricordando che quella notte il torrente non era assolutamente in piena e i partigiani avevano sì effettuato un'azione valorosa ma non avevano sfidato il torrente; nacque una grande discussione e il consiglio comunale votò all'unanimità che il 25 aprile 1945 il torrente, di cui non faccio il nome per non fare riconoscere il paese, era in piena. Non vorrei che ripetessimo questa soluzione.

PRESIDENTE. Sa perchè è avvenuto questo equivoco? Purtroppo quella maledetta «linea gotica» con 130 mila morti, che è stata possibile perchè è mancata la battaglia di Valmontone, è stata prolungata parecchio perchè tutti i torrenti erano in piena. Ma non era il 25 aprile, era in settembre e in ottobre.

PAGANI. Parlavo di un'altra zona.

ANDREINI. Domando di parlare.

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Mi sembra che sia il senatore Pagani ad assumere l'atteggiamento di quel consiglio comunale. Non voglio seguirlo nella storia, ma Dante dice che Francesca è nata dove il Po discende per aver pace coi seguaci suoi, a Ravenna. Da allora sono passati dei secoli, nel 1600 il Fissaro-Tartaro-Canal Bianco sfociava nel Po, e lo mettiamo tra i fiumi interregionali, il bacino del Reno è un bacino a sè, così come è a sè il bacino del Fissaro-Tartaro-Canal Bianco. Se poi volessimo seguire la storia e non la geografia di oggi, visto che nel 1600 i veneziani fecero il taglio del Po perchè andava ad interrare la laguna, dovremmo mettere nel bacino del Po anche l'Adige, il Bacchiglione, il Brenta e la Laguna. Mi pare che lo sforzo, fatto in Commissione, di eliminare il Lao che non si giustificava in alcun modo come fiume nazionale, e di accorpare per spinte diverse i fiumi veneti e friulani sia un lavoro positivo che vada mantenuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 14.1 e ad illustrare l'emendamento 14.2 da lui proposto.

BOSCO, relatore. Riguardo l'emendamento 14.1, vorrei pregare il presidente Pagani di ritirarlo altrimenti sarei costretto ad esprimere un parere negativo volendo riportare l'opinione prevalente della Commissione, che ha ampiamente trattato questo argomento.

L'emendamento 14.2, presentato dal relatore, è relativo alla correzione di un errore commesso nello stendere l'elenco e quindi desideriamo eliminare una dizione errata.

PRESIDENTE. Questo è l'effetto di aver tolto la geografia dalle scuole superiori.

Senatore Pagani, intende mantenere il suo emendamento?

PAGANI. Signor Presidente, non voglio mettere in imbarazzo i colleghi. Ho detto che facevo una battaglia di bandiera e l'ho fatta; sono più che mai convinto delle mie argomentazioni e forse avremo modo di organizzare una tavola rotonda, chissà, anche con i contributi danteschi portati dal senatore Andreini.

Poichè non voglio mettere in imbarazzo l'Assemblea, ritiro l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

#### Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

#### Passiamo all'esame dell'articolo 15:

## Art. 15.

## (Bacini di rilievo interregionale)

- 1. Bacini di rilievo interregionale sono:
  - a) per il versante adriatico:
    - 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
    - 2) Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
    - 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
    - 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
    - 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
    - 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
    - 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
    - 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
    - 9) Saccione (Molise, Puglia);
    - 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
    - 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
  - b) per il versante ionico:
    - 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
    - 2) Sinni (Basilicata, Calabria);
  - c) per il versante tirrenico:
    - 1) Magra (Liguria, Toscana);
    - 2) Fiora (Toscana, Lazio);
    - 3) Sele (Campania, Basilicata);
    - 4) Noce (Basilicata, Calabria):
    - 5) Lao (Basilicata, Calabria);
- 2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.
  - 3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
  - b) il piano di bacino;
  - c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
- 4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

15.1

**PAGANI** 

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PAGANI. Ritiro questo emendamento.

ANDREINI. Vorrei ricordare come il Tartaro-Canal Bianco in Lombardia si chiami Fissaro-Tartaro-Canal Bianco, per cui ritengo che al comma 1, lettera *a*), punto 2), dell'articolo 15 vada aggiunta la parola Fissaro.

BOSCO, *relatore*. Propongo allora che al comma 1, lettera *a*), punto 2), vengano sostituite le aprole: «Tartaro-Canal Bianco», con le seguenti: «Fissaro-Tartaro-Canal Bianco».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, con la correzione indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

## Art. 16.

(Bacini di rilievo regionale)

- 1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
- 2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

È approvato.

## CAPO II.

#### **GLI STRUMENTI**

## Art. 17.

(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono

21 APRILE 1989

pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

- 2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.
- 3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:
- a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonchè dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle relative cause;
- c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
- d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonchè del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive:
- f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

21 APRILE 1989

- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
  - o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre:
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
- s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
- 4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
- 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
- 6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

#### È approvato.

## Art. 18.

# (I piani di bacino di rilievo nazionale)

- 1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:
- a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

- b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
- 2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
- 3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.
- 4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
- 5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.
- 6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
- 7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
- 8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.
- 9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.
- 10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.
- 11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

#### È approvato.

#### Art. 19.

## (I piani di bacino di rilievo interregionale)

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- 2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
- 3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

# È approvato.

#### Art. 20.

## (I piani di bacino di rilievo regionale)

- 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.
- 2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
- 3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.
- 4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.

## È approvato.

## CAPO III.

#### GLI INTERVENTI

#### Art. 21.

# (I programmi di intervento)

- 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
- 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:
  - a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

- b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
- c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
- d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
- 3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.
- 4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

## È approvato.

#### Art. 22.

## (Adozione dei programmi)

- 1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
- 2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.
- 3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
- 4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinchè entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
- 5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
- 6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

#### Art. 23.

#### (Attuazione degli interventi)

- 1. Le funzioni di studio, di progettazione e tecnico-operative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate, costituite anche in forma societaria o cooperativistica.
- 2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
- 3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purchè i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
- 4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
- 5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni di studio e progettazione attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate».

23.1 Pagani

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PAGANI. Signor Presidente, con l'emendamento 23.1, che tratta una questione relativamente complessa, propongo di ripristinare il testo della Camera dei deputati che è stato dilatato nella formulazione del Senato, includendo fra le funzioni che le autorità di bacino possono commettere

248a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

all'esterno anche «affidamenti di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate, costituite anche in forma societaria o cooperativistica». Qui si innesta il problema, senatore Cutrera, delle società di ingegneria le quali sono entità che esistono, ma la legge finge di ignorare la loro esistenza. Infatti, non le abbiamo mai legalizzate. Auspico che vengano legalizzate ma contestualmente ad una regolamentazione dei rapporti tra i professionisti (architetti, ingegneri, geometri) e le società affinchè queste categorie, benemerite, peraltro, abbiano un campo di azione e non siano soffocate dall'indubbia potenza delle nuove organizzazioni.

Se approvassimo il testo proposto dalla Commissione, introdurremmo surrettiziamente anche le società di ingegneria, senza che vi sia una normativa specifica per esse. Auspico dunque che quella normativa sia approvata al più presto; tuttavia, non mi sembra corretto introdurla, come ripeto, surrettiziamente.

È una riflessione successiva alla discussione in Commissione, che mi sento comunque di sottoporre all'Assemblea. Propongo, pertanto, il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure con qualche variazione di forma, come proposto con l'emendamento 23.1.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Effettivamente, il problema sollevato dal senatore Pagani esiste. Vorrei, tuttavia, far notare che le modifiche che il suo emendamento tende ad introdurre al testo della Commissione sono due: una è quella che ha illustrato, mentre sull'altra, che tende ad eliminare la specificazione delle funzioni affidate alle società, vorrei avere un chiarimento.

Il testo proposto dalla Commissione fa riferimento alle funzioni di studio, di progettazione e tecnico-operative; nell'emendamento 23.1, si fa invece riferimento alle sole funzioni di studio e di progettazione. Vorrei dunque sapere se le funzioni tecnico-operative siano state eliminate per errore o se si intenda invece escludere funzioni sulle quali in Commissione avevamo a lungo discusso. In merito, si può avere qualche incertezza circa la terminologia usata; infatti, più che di funzioni tecnico-operative, che possono ingenerare, qualche dubbio, si dovrebbe parlare di funzioni tecnico-organizzative, che sono il vero scopo delle nostre proposte. Ad ogni modo, vorrei capire se l'emendamento del senatore Pagani tenda a sopprimere le funzioni tecnico-organizzative.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Effettivamente, il senatore Cutrera ha sottolineato una carenza della mia esposizione. Il discorso delle funzioni tecnico-operative è stato approfondito in Commissione; esso può essere utile o non utile e può prestarsi, in effetti, a delle distorsioni. Infatti, una applicazione indiscriminata del principio potrebbe addirittura delegare all'esterno tutte le attività tecnico-operative ad organizzazioni non dotate di adeguata specializzazione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

professionale. Potrebbe, paradossalmente, accadere che le Autorità di cui al primo comma dell'articolo 23 rimangano delle scatole vuote, con tutte le funzioni tecnico-amministrative e professionali delegate all'esterno.

C'è però anche il rovescio della medaglia, che il senatore Cutrera aveva già evidenziato in altre sedi. Mi riferisco alle difficoltà che le Autorità di bacino incontreranno, in particolare, nel momento dell'avvio della loro attività, quando si troveranno sprovviste dei mezzi operativi necessari e non potranno dunque decollare.

Nell'emendamento era stato sottolineato anche questo aspetto. Mi dichiaro, tuttavia, disponibile ad inserire nello stesso le funzioni tecnico-operative, eliminando però il riconoscimento implicito delle società di ingegneria.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Sono soddisfatto della risposta del senatore Pagani. Ci dichiariamo quindi d'accordo con la sua impostazione, anche perchè il testo licenziato dalla Camera, che fa riferimento ad organizzazioni tecnico-professionali specializzate, lascia aperta la possibilità che esse siano costituite anche in forma societaria e cooperativistica. Si evita così l'ipotesi che vengano surrettiziamente inserite disposizioni di legge, come diceva il senatore Pagani, e si rimane nel rispetto di quanto esiste. Anche sotto il profilo dell'interpretazione giurisprudenziale che sappiamo essere particolarmente controversa in materia, la formula adottata dalla Camera dei deputati, riproposta con l'emendamento 23.1, ci sembra dunque accettabile e su di essa concordiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCO, relatore. Signor Presidente, sono d'accordo sulla soluzione emersa nel corso del dibattito. In pratica, l'emendamento del senatore Pagani dovrebbe essere così formulato: «Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino...» rimanendo ferma la restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, udito l'intervento del relatore, le domando se è d'accordo con la nuova stesura dell'emendamento.

PAGANI. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'ambiente a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

\* RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Pagani, nel testo testè modificato.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO IV.

LE RISORSE

Art. 24.

(Personale)

- 1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.
- 2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

È approvato.

#### Art. 25.

#### (Finanziamento)

- 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.
- 2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- 4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4.
- 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

#### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 26.

(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge».

26.1

CUTRERA, BOATO, PIERRI, MERAVIGLIA, INNAMORATO, VISCA, PUTIGNANO, VELLA, CALVI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CUTRERA. Signor Presidente, sottolineo che con l'emendamento proposto all'articolo 26 si intende aggiungere alla fine del comma 1 un periodo per dare lo stesso termine del primo comma, cioè 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che per costituire il Comitato nazionale per la difesa del suolo anche per costituire gli organismi delle Autorità di bacino; altrimenti non si spiegherebbe perchè abbiamo fissato termini per le autorità centrali e non per quelle decentrate.

Il mio emendamento, quindi, tende a collegare le innovazioni istituzionali centrali e periferiche.

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCO, relatore. Il relatore è favorevole.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, voto a favore di questo emendamento e credo che sia utile aver ristabilito questo termine che spero non faccia la fine degli altri che ho richiamato in altre circostanze, nel senso che poi non vengono rispettati. Inoltre credo che aver fissato un termine di un mese e mezzo sia per il Comitato nazionale per la difesa del suolo, sia per l'Autorità di bacino, possa far sì che problemi di lottizzazione politica nella individuazione delle varie responsabilità, sia per il Comitato nazionale per la difesa del suolo, sia per quanto riguarda le Autorità di bacino, siano drasticamente eliminati e comunque vengano, laddove emergessero, alla luce del sole. Questa è una preoccupazione sul fatto che autorità che dovranno avere un grandissimo livello di competenza professionale, oltre che una grandissima responsabilità politico-istituzionale, vengano poi sottoposte a forme di lottizzazione politica fra le varie forze politiche. Si tratterebbe di una sciagura per questa legge e mi auguro che aver posto questi termini abbastanza ristretti possa concorrere ulteriormente ad evitarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

#### Art. 27.

(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno)

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. L'Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso.
- 2. Il personale in servizio presso detto Ufficio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, addetto a mansioni che, ai sensi della presente legge, siano trasferite alla Regione Emilia-Romagna ha facoltà di chiedere entro trenta giorni il trasferimento nei ruoli regionali; il personale non trasferito viene assegnato al Magistrato per il Po di Parma cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato».

27.1 PAGANI

PAGANI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 28.

## (Personale regionale)

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

È approvato.

#### Art. 29.

## (Rapporti al Parlamento)

- 1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.
- 2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.
- 3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

## È approvato.

248ª SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

#### Art. 30.

## (Bacino regionale pilota)

- 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.
- 2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.
- 3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.

## È approvato.

## Art. 31.

## (Schemi previsionali e programmatici)

- 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
  - 2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
- a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

248a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

- b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
- c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonchè dell'organica sistemazione;
- d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
  - e) i fabbisogni finanziari.
- 3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
- 4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
- 6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

## È approvato.

#### Art. 32.

(Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

- 1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
- 2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

## È approvato.

## Art. 33.

## (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.

- 2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

#### Art. 34.

# (Consorzi idraulici)

1. Sono disciolti gli esistenti consorzi idraulici di terza categoria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 34. (*Consorzi idraulici*). 1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.
- 2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonchè a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al

248° SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

34.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustralo.

BOSCO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta della normativa prevista dall'articolo 34: è opportuna perchè, oltre allo scioglimento dei consorzi di terza categoria, è prevista anche la conseguente sistemazione degli uffici e del personale che era indispensabile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal relatore interamente sostitutivo dell'articolo.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

#### Art. 35.

(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)

1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

Lo metto ai voti.

## È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito. Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento:

#### Art. 3.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «le valanghe e altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto» con le altre: «le valanghe e altri fenomeni di dissesto».

1. IL RELATORE

248ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

## Art. 5.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «formula proposte al» con le altre: «formula proposte, sentito il».

2. IL RELATORE

#### Art. 9.

Al comma 3, sostituire le parole: «i comitati di bacino» con le altre: «le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale».

3. IL RELATORE

BOSCO, relatore. Le proposte si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di coordinamento 1., 2. e 3. rispettivamente agli articoli 3, 5 e 9, presentate dal relatore.

## Sono approvate.

Passiamo alla votazione finale.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FABBRI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro dell'ambiente, onorevoli colleghi, i senatori socialisti manifestano viva soddisfazione perchè giunge finalmente a compimento un iter legislativo di straordinario rilievo per la vita civile e per la sicurezza del paese. È una legge attesa da più lustri. La vicenda parlamentare che oggi concludiamo prende le mosse dall'ormai celeberrima indagine della commissione De Marchi sul dissesto idrogeologico del paese, indagine che rimonta agli anni '60, dopo la grande alluvione di Firenze. La commissione fu insediata dall'allora ministro dei lavori pubblici Giacomo Mancini. Non mi fa velo il patriottismo di partito quando ricordo che in questa battaglia i Gruppi parlamentari socialisti, ed in particolare quello del Senato, hanno sempre svolto un ruolo di avanguardia. È giusto e doveroso per me richiamare alla vostra memoria il contributo primario del senatore Manlio Rossi Doria, maestro in questa materia e autore del ponderoso rapporto sui temi della difesa del suolo e della lotta alle alluvioni, alle inondazioni e alle frane che fu elaborato nel corso della VI legislatura. Ricordo che ero senatore di fresca nomina quando, sempre sotto la guida di Manlio Rossi Doria, il Gruppo socialista del Senato presentò nel novembre del 1976 una mozione mirante ad interrompere l'inerzia del Parlamento e del Governo in questo campo, un'inerzia tanto più ingiustificata di fronte alle tragiche conseguenze derivanti dall'incuria e dalla disattenzione per i problemi del territorio e della sua sicurezza.

Denunciavamo allora che i decenni di governo democratico successivi alla seconda guerra mondiale avevano lasciato le opere idrauliche in uno

stato di abbandono superiore a quello che si dovette constatare a causa delle due grandi guerre mondiali. Finalmente questa lunga eclissi, questa inspiegabile parentesi di miopia, anzi di cecità politica e culturale, sta proprio per finire.

Mi sia consentito di sottolineare ancora che i socialisti hanno continuato ad essere in prima fila; come lo furono con Rossi Doria, lo sono ora con Ruffolo e con Martelli e Cutrera che danno vita alla Fondazione Po 2000, nuovo e moderno strumento di azione politica. L'evoluzione della cultura del territorio e dell'ambiente come aspetto e componente essenziale della moderna cultura di Governo, evoluzione che si è compiuta in questi anni, ha certamente ampliato la portata dello sforzo di innovazione istituzionale e di adeguamento della metodologia degli interventi. E tuttavia gli obiettivi fondamentali che furono alla base della nostra azione e che sono riassunti nella mozione presentata dal Gruppo socialista qui al Senato nel 1976 restano validi e vengono in larga misura realizzati con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Fin dall'inizio abbiamo avuto le idee chiare per quanto riguarda le nuove figure istituzionali: l'alta autorità di bacino che Rossi Doria chiamava magistrato alle acque diventa il nuovo strumento di programmazione e di realizzazione delle opere. Il Senato ha opportunamente corretto ed integrato la composizione, la natura e le finalità di questo nuovo organo. Si tratta di un sistema composito, complesso ed integrato che riesce a far convivere politica, tecnica e capacità organizzatrice e realizzatrice. Alla base di questa felice innovazione istituzionale vi è la consapevole necessità di superare la tendenza, certamente dannosa, alla contrapposizione fra centro e periferia, tra Stato, regioni ed autonomie locali.

Il buon Governo del territorio può essere frutto soltanto di una forte cooperazione e di una operosa concordia di tutti i soggetti istituzionali ed anche tecnico-operativi. Infatti i due comitati, quello istituzionale e quello tecnico, ed il segretariato generale (che è il momento riassuntivo in quanto traduce il pensiero in azione, ed in questo senso partecipa alla vita degli altri due comitati) sono le tre membra che si compongono nella unità dell'autorità di bacino. Questa è la vera novità istituzionale della legge, dal momento che non è stato possibile realizzare una uguale innovazione in sede centrale per la mancata riforma della pubblica amministrazione.

Il bacino è visto come un ecosistema nel quale la protezione dalle inondazioni, dalle frane, dagli smottamenti e dagli straripamenti si sposa alla difesa delle acque, cioè alla prevenzione e alla lotta nei confronti dell'inquinamento idrico. L'equilibrio e, per così dire, l'igiene ambientale dell'ecosistema si realizzano attraverso un'opera complessiva che abbraccia, come ha appena ricordato il senatore Cutrera, le attività agricole, la sistemazione forestale ed idraulico-forestale, la bonifica delle pendici, il controllo degli scarichi e dei rifiuti. Infine, la salvaguardia e la corretta manutenzione dell'ambiente e del territorio, (i due concetti ambiente e territorio si intersecano o meglio si compenetrano e finiscono per identificarsi) si estende poi, proprio in ragione del carattere globale e multidisciplinare che deve caratterizzare tutte le azioni di protezione dell'ambiente naturale, ad ogni altro aspetto della vita animale e vegetale: fauna ittica, fauna selvatica, parchi e riserve, cura ambientale delle aree rivierasche e così via.

È rimasta ben chiara in noi la convinzione che la difesa del suolo, intesa

biunivocamente come difesa dalle acque e delle acque, deve cominciare dal monte. Dunque, in un paese come il nostro, che per due terzi è costituito da collina e montagna, la lotta contro il disordine del territorio è tutt'uno con il problema della rianimazione economico-sociale delle zone collinari e montane, di quella vastissima Italia minore che costituisce e costituirà un prezioso polmone naturale e antropico da utilizzare nell'ambito del processo, che è iniziato e che è inarrestabile, di superamento della concezione megalopolitana dell'organizzazione degli insediamenti umani e produttivi sul territorio; una concezione che ha fortemente degratato la qualità della nostra vita.

Confermiamo dunque in questa sede la nostra convinzione di sempre: solo una montagna popolata e viva può essere difesa. È una dissennatezza che non può continuare quella del disinteresse politico e programmatico per i territori montani: imbrigliamenti che vanno in malora, rete idrica abbandonata a se stessa, incapacità di trasformare gli agricoltori di montagna in veri custodi del territorio cui affidare la bonifica e la tutela dell'intero ecosistema in cui vivono.

Vogliamo sperare, onorevole ministro Ruffolo, che questa colpevole disattenzione anche per merito suo sarà presto archiviata. Specialmente in montagna, dove l'agricoltura dolce e non inquinata può trovare un vasto terreno di sperimentazione, sarà necessario inserire nella pianificazione di bacino i programmi di conversione e di rinnovamento ecologico dell'agricoltura.

La cultura ambientale, nelle sue varie componenti di cultura idraulicoforestale, botanica e paesaggistica, compie con questa legge un passo avanti significativo in quanto ricco di contenuti e di valori nuovi; sono i valori di quello che noi socialisti amiamo chiamare riformismo ambientale fatto non di denunce soltanto e di catastrofismo, ma di consapevolezza del bene da proteggere, di concretezza, fatto di ricerca razionale del giusto equilibrio fra sviluppo e ambiente, fatto di interdipendenza fra i vari interventi, una interdipendenza non astratta e predicata, ma praticata fino a giungere ad una sintesi feconda, quasi una compenetrazione fra protezione ambientale ed uso pianificato del territorio.

Ha guidato la mano di chi ha elaborato gli originali disegni di legge anche la giusta attenzione ad esigenze di razionalizzazione e di efficienza. Finalmente, ponendo fine ad una frammentazione e a un disordine quasi scandalosi, si procede all'unificazione e al coordinamento di tutti i servizi tecnici specializzati: dal servizio dighe a quello geologico, a quello sismico e meccanografico. Alcuni anni fa lamentavamo che l'Italia avesse meno geologi di Stato della Spagna, oggi con questa legge abbiamo unificato i servizi anzidetti. È un passo avanti importante; c'è solo da sperare che il Governo eserciti presto e bene la delega che gli è stata conferita.

La figura del segretariato generale dell'autorità del bacino, intesa come nucleo propulsore e coordinatore, sia nella fase di progettazione che in quella di attuazione, è stata pensata proprio per garantire attitudine alla decisione, efficienza, imparzialità, professionalità.

Giova ripetere che con questa legge non miriamo ad una giusta posizione tra autorità politica, tecnica e operativa, ma ad una sintesi fra tutti questi segmenti della stessa istituzione, dando così vita ad un centro unico di amministrazione attiva. Insomma, vogliamo la miglior decisione possibile, adottata con il massimo di supporto tecnico e attuata con il massimo di efficienza possibile.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

I senatori socialisti raccomandano pertanto l'approvazione di questa che, non enfatizzo, sarà sicuramente una delle leggi più importanti e più benemerite della X legislatura e che, per quanto ci riguarda, si inserisce nel disegno di grande riforma e di affermazione dei nuovi valori che caratterizza la nostra azione politica.

Abbiamo denunciato più volte in questi anni il pericolo e i danni di un effetto congiunto tra sfasciume idrogeologico, come lo chiamava Giustino Fortunato, e sfasciume politico-istituzionale. Anche grazie alla non trascurabile entità delle risorse stanziate, finalmente facciamo fronte a questo pericolo per la prima volta in modo, se non del tutto soddisfacente, certamente non inadeguato.

Il Senato, per merito soprattutto dei membri della Commissione ambiente ai quali va la nostra gratitudine, per merito del Ministro dell'ambiente che ha un po' vicariato o supplito anche al contributo non egualmente impegnato che è stato fornito da altri suoi colleghi, ha compiuto un lavoro serio e coscienzioso, una vera opera di riforma. Certamente si tratta di una legge minus quam perfecta perchè l'opera di riforma è stata temperata in larga misura dalla mediazione, però non credo sterilizzata dalla mediazione stessa; una legge che dobbiamo difendere tutti insieme dai tentativi di disapplicazione o di applicazione mutila e sleale che dovessero essere posti in essere dalla burocrazia.

Speriamo che la Camera, alla quale rivolgiamo senza alterigia la raccomandazione *ne varietur*, la renda presto definitiva, per dare subito al paese una buona legge; sarebbe delittuoso prolungare ancora una attesa già durata fin troppo. (*Applausi dalla sinistra e dal senatore Boato*).

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, ringrazio vivamente il relatore Bosco, il presidente Pagani e il ministro Ruffolo per l'impegno profuso, insieme a tutti i membri della Commissione, nella formulazione di questa legge. Essa rappresenta l'avvio di un processo positivo vent'anni dopo che il Parlamento avrebbe dovuto prendere consapevolezza del problema e il Governo avrebbe dovuto affrontarlo seriamente.

Penso in questo momento ai gravissimi danni che il paese ha avuto per questa incuria: perdite di vite umane, talvolta, e danni economici rilevantissimi. Ricordo che, nella relazione che pubblicò il Senato sui problemi dell'ecologia, nel 1971, i danni economici derivanti dall'inquinamento delle acque erano valutati in 196 miliardi al 1970 e previsti in 423 miliardi al 1985. Solo per il caso dell'atrazina sono stati già stanziati 600 miliardi, per un solo inquinante; e la stima minima di quanto è necessario per risanare il mare Adriatico va oltre i 5.000 miliardi, oltre 10 volte più delle previsioni di allora.

Ci sono stati danni, ma il quadro non sarebbe completo senza riflettere al risvolto di questi danni, cioè ai vantaggi economici ed anche elettorali che derivano dal *business* delle catastrofi, allo squilibrio evidente fra quanto si spende per l'assetto idrogeologico e quanto si deve spendere poi, fra somme dovute e spesso non dovute, per riparare i danni. Anche qui compio un confronto. Questa legge prevede una spesa globale di 2.487 miliardi; solo per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

tre anni e per la sola Valtellina sono già previsti 2.500 miliardi, più che per l'insieme dell'assetto idrogeologico nazionale.

Questa legge permette ora una inversione di rotta. I senatori Tornati ed Andreini, nonchè i colleghi di altri partiti, hanno sottolineato i punti positivi: le autorità di bacino, il coordinamento dei servizi tecnici, il sistema informativo unico. Ma ci saranno gravi difficoltà nell'applicazione di questa legge – dobbiamo saperlo – innanzitutto, nella diarchia fra Ministero dell'ambiente e Ministero dei lavori pubblici, che ha già nuociuto ai lavori parlamentari, come ha dichiarato il ministro Ruffolo che ha profuso grande impegno per l'approvazione di questa legge.

La difficoltà che si è riscontrata nei lavori parlamentari promette ancora peggio nella fase di applicazione. La diarchia deriva innanzitutto da un errore concettuale, cioè dal separare la difesa dall'inquinamento, la pianificazione dal problema dei rifiuti, le cause dagli effetti. Deriva inoltre da una tradizione che questa legge rischia di consolidare ampliando i poteri e le funzioni del Ministero dei lavori pubblici. Questo Ministero è stato retto da Ministri di tutti i partiti, senatore Fabbri; non è un Ministero del territorio, ma un Ministero della cementificazione pubblica; opere, non regole e programmi. Infine, la difficoltà sta nel quadro politico; la conflittualità si accresce tra i partiti al Governo, si accresce se si negano le alternative perchè si tenta di risolvere tutto il conflitto politico nel quadro della competizione interna, moltiplicando i poteri e quindi l'inefficienza dello Stato. Ne abbiamo avuto molti esempi proprio nel caso dell'ambiente, dove non c'è una sola diarchia, ma un sistema di diarchie. Per esempio, per il suolo, tra Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente; per la direttiva Seveso e per i problemi dell'inquinamento, tra ambiente e sanità; per il problema dell'Adriatico e dei mari, tra ambiente e marina mercantile. Spero che il ministro Ruffolo si doti almeno di un computer per sapere, su ogni singolo caso, quale debba essere il suo partner in altri Ministeri.

Qualcuno può dire che in Italia una diarchia c'è già stata nell'antichità, si è anche espansa nel mondo ed è durata 5 secoli: il sistema consolare. Ma giustamente il collega Maffioletti ha ricordato come i due consoli guidassero una amministrazione unica, e come tutte le altre cariche e magistrature fossero uniche. D'altra parte i due consoli, per evitare conflitti tra loro, avevano par potestas, utilizzavano la rotazione mensile oppure cercavano l'accordo attraverso la comparatio, che non significa comparaggio, e la cooperatio.

Non intendo proseguire questa digressione. Apprezzo la volontà che è stata qui espressa da senatori di tutti i Gruppi, in particolare dai senatori Fabris, Pagani e Cutrera, di andare oltre questa legge. Mi domando perchè non sia stato possibile farlo in Commissione: nessuno ci ha dato una spiegazione. Eppure, avevamo presentato un emendamento in tal senso. Mi domando perchè non si sia potuto andare oltre, ed unificare i due Ministeri in un unico Ministero dell'ambiente e del territorio. Confermo, comunque, il nostro impegno per collaborare a questo sbocco.

Non sarà facile procedere oltre, perchè è l'insieme delle riforme istituzionali ad essere bloccato in Italia e si va avanti soltanto per aggiunte, senza tener conto dell'efficienza, della funzionalità e del risparmio. Si parla molto di riforme, si fa assai poco e spesso si procede in senso opposto.

Non voglio tuttavia sminuire nè il valore di questa legge, nè quello del piano triennale di salvaguardia ambientale, cui abbiamo contribuito

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

positivamente in fase di promozione e di miglioramenti. In merito ci sono stati un vasto accordo ed un'intesa spesso solida tra le forze della sinistra. Mi è dispiaciuto che il senatore Fabbri – al quale ha fatto velo non il patriottismo, ma l'esclusivismo di partito – abbia attribuito tutti i progressi della politica ambientale ad uno solo dei partiti italiani. Penso che l'intesa che c'è stata tra le forze della sinistra in questo campo possa essere di buon auspicio, anche sul piano generale, come pure il concorso di forze diverse e di sensibilità positive negli altri partiti.

Per questi motivi voteremo a favore, confermando il nostro impegno per la piena applicazione ed i futuri sviluppi della legge. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente voterà a favore della legge, pur avendo delle riserve e desiderando che il testo sia ancor più rispettoso di quei principi che hanno sempre ispirato i lavori del nostro Gruppo.

Non vorrei essere eccessivamente ottimista. A me sembra, tuttavia, che in questo testo siano contenuti gli elementi per un nuovo modo di amministrare il nostro territorio; un'amministrazione, cioè, che riconosca la centralità del bacino idrografico come unico momento di gestione di tutto ciò che avviene nel territorio stesso. Nell'articolo 13 si prevede che l'intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici; correndo forse con la fantasia o con il desiderio, credo si sia di fronte ad una occasione per ridisegnare la stessa geografia del nostro paese secondo criteri che risalgono a due secoli fa.

In definitiva, fu Napoleone, quando conquistò la Francia ed i nuovi territori europei, a dividere il territorio in dipartimenti che prendevano il nome dai fiumi (in Italia, c'erano, ad esempio, i dipartimenti del Mella e del Reno), quasi a riconoscere, anche se i confini non erano mutati rispetto al passato, che il fiume è un momento di unione, mentre fino ad allora – e in qualche caso fino a tempi recenti – era stato elemento di divisione; era stato, cioè, il confine militare, la barriera che separava i popoli.

Ora, riconoscere che tutto ciò che conta è il bacino idrografico e quello che avviene al suo interno mi sembra un aspetto su cui lavorare per ricercare ulteriori perfezionamenti.

Il testo del Senato ha apportato miglioramenti a quello licenziato dalla Camera. Credo che ne vada dato atto sia al relatore, che si è a lungo impegnato al riguardo, sia agli altri colleghi, che ci hanno offerto la prospettiva di una nuova gestione del territorio e non solo della difesa del suolo nel nostro paese.

Personalmente, ho sempre sostenuto l'idea che i bacini, che sono sempre, o in moltissimi casi, interregionali, dovessero essere amministrati e gestiti attraverso un nuovo sforzo, mettendo insieme le regioni, amiche o nemiche politicamente che siano, costringendole a lavorare insieme.

La soluzione che viene qui proposta lascia ancora grande spazio a quelli che vengono chiamati «bacini nazionali» e agli interventi centrali. Credo invece che sarebbe stato più opportuno forzare le regioni ad una grossa sfida

di lavoro insieme, proprio di riaggregazione, anche separate come possono essere da diverse ideologie, su questo tema dell'amministrazione del bacino. Mi sarebbe piaciuto anche che ci fosse stata una presenza riconosciuta di quelle forze di base presenti nel territorio (chiamiamole associazioni ambientalistiche in generale), nei vari organi tecnici, proprio in funzione di controllo e di stimolo verso ciò che poi faranno le diverse istituzioni preposte.

Credo che il punto centrale su cui lavorare e a cui richiamare anche l'impegno nel momento pratico e operativo sia rappresentato dall'articolo 3, dove vengono indicate le finalità di ciò che si vuole fare in un territorio. I termini che sono stati usati sono molto più avanzati, a mio parere, rispetto al vecchio testo della Camera e riconoscono la necessità di difendere il suolo, sì, ma in un piano integrato di interventi di rimboschimento e di bonifica, di interventi idraulico-agrari, come – credo – il senatore Fabbri ricordava poc'anzi, con una capacità di progetto verso il recupero delle potenzialità di coltivazione, di fondi di energia e di biomasse, che hanno le parti interne e che possono essere recuperate attraverso un progetto di sistemazione nazionale di tutto quello che avviene nel bacino idrografico.

Credo che vada usata cautela quando si pensa alle opere (a dir la verità, mi lascia molto perplesso questo discorso) di difesa, di consolidamento dei versanti, di casse di espansione, scaricatori e scolmatori; abbiamo troppi esempi, nella lunga storia di questi anni, di frenesia di cementificazione, lo ricordava il senatore Berlinguer poco fa, di copertura degli alvei come se questa massa d'acqua fosse qualche cosa che dà quasi fastidio alle altre attività. Il caso della copertura del Bisagno a Genova è di ieri; le interrogazioni sulla cementificazione del corso del Magra, dei fiumi abruzzesi, non si contano più, tante sono state e corrispondono (il senatore Berlinguer lo ricordava poco fa) quasi a questo fanatismo del Ministero dei lavori pubblici di fare le opere e gli appalti senza chiedersi per che cosa. Invece mi sembra positivo, se sapremo vigilare su questo punto dell'anticementificazione, il riconoscimento di un'unità tra il trasporto solido, tra la difesa dei fianchi delle valli contro l'erosione e la difesa delle spiagge sempre contro l'erosione. Anche in questo caso abbiamo visto mangiati dal mare larghi pezzi di spiaggia per una serie di errori - a mio parere - cioè proprio per la frenesia di fare opere, pannelli, dighe e controdighe, per cui credo che si dovrà vigilare, come Parlamento e come organi preposti alla difesa del suolo, proprio perchè la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili diventino veramente il punto centrale di tutto il nostro lavoro.

Trovo positiva l'introduzione fatta dalla Commissione al punto h) dell'articolo 3, dove si dice che, per risanare le acque superficiali e sotterranee – lo si è detto più volte – occorre arrivare a provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali. Mi fa piacere che sia stato specificatamente ripetuto il discorso relativo al razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura, perchè non ci si può lamentare poi, quando si arriva a forme come quella del referendum, perchè ci si trova di fronte a troppi divieti da parte del Governo di intervenire per una limitazione dell'uso di sostanze che sono direttamente responsabili del peggioramento delle acque.

Non voglio andare oltre, riconosco che ci vogliono dei soldi, riconosco che i soldi che qui vengono stanziati sono troppo pochi rispetto a quel

Assemblea - Resoconto stenografico

21 APRILE 1989

programma elevato e lungimirante costituito dalle proposte della commissione De Marchi; ci vogliono soldi, ma ci vuole anche una filosofia nella spesa e nell'intervento sul territorio.

Qui, pure attraverso diverse contraddizioni, una filosofia sembra riconoscibile: si tratta di fare in maniera che questa proposta di legge diventi al più presto legge e di fare in maniera che diventi uno strumento reale per salvaguardare l'unica cosa che abbiamo in questo paese, che è il territorio su cui appoggiamo i piedi. (Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Pagani).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro dell'ambiente, colleghi, in modo molto pacato e discreto vorrei non unirmi al coro di approvazione unanime di questa legge. Annuncio, anche a nome dei colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, che oggi non sono potuti intervenire perchè impegnati con i lavori del congresso del loro partito, il mio voto di astensione. Lo voglio fare, ripeto, in modo pacato e discreto, perchè mi associo con soddisfazione ed in piena coscienza agli apprezzamenti positivi che sono stati fatti nei confronti del relatore Bosco e del presidente della Commissione, senatore Pagani, per il lavoro importante e positivo che la nostra Commissione ha svolto.

Forse sarebbe utile per tutti noi che in questo momento di approvazione non finale (purtroppo su questo il collega Fabris non aveva ragione: finale forse per quanto riguarda il Senato, perchè vi sarà una terza lettura alla Camera dei deputati; ma potrebbe anche succedere di dover riesaminare il provvedimento, pure augurandomi che la Camera approvi questo testo) vi sia una voce che in qualche modo si differenzi nel voto senza differenziarsi troppo nei contenuti. Ho ascoltato con molta attenzione, ed ascolterò gli altri che parleranno fra poco, il presidente del Gruppo socialista Fabbri, il collega Berlinguer del Gruppo comunista, il collega Nebbia della Sinistra indipendente; questi tre interventi li ho trovati larghissimamente convergenti tra di loro, sia pure con impostazioni diverse e devo dire che li condivido larghissimamente, come ho condiviso molti degli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito. Credo però sia utile che ci sia un segno di perplessità critica, di distacco che non significa di rifiuto di solidarietà per il lavoro svolto dalla Commissione ambiente. La prima osservazione riguarda l'aspetto metodologico e forse potrebbe servirci per il futuro. Credo, relatore Bosco, che sia stato un errore affrontare – lo dico a lei come relatore, ma lo dico a tutti noi - questa legge in sede redigente quasi fino al termine del suo iter; ritengo che questo errore sia bene non ripeterlo per il futuro. È meglio che una Commissione affronti una legge di questa complessità, che in certi momenti richiede anche ripensamenti e correzioni, non in sede redigente: per fortuna poi vi è stata giustamente la richiesta comunista di revoca della sede redigente per dare la possibilità di presentare qualche emendamento in Aula; ma questi momenti sono sempre troppo pochi. È meglio che una Commissione, una volta esaurito il suo lavoro, chieda la sede legislativa: ma una volta raggiunta la consapevolezza comune che il lavoro compiuto è un lavoro adeguato alla bisogna. È un procedimento questo della sede redigente

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

che si può fare per leggi molto meno complesse di questa, molto più semplici nella loro elaborazione. Ci siamo trovati in una condizione per cui il presidente Pagani più volte, come ricorderà, ha dovuto fare dei richiami sia a me che ai colleghi sul modo di intervenire, che era il tipico modo di elaborazione per così dire seminariale, di riflessione, che non era consentito dalla procedura imposta dalla sede redigente che comporta il resoconto stenografico ed il fatto che non si possono più fare modifiche in Aula. L'opportuna correzione finale che è stata fatta nella procedura non ci ha però permesso di andare troppo oltre.

La seconda osservazione riguarda il fatto che personalmente ho provato molto disagio: a questo riguardo prego i colleghi della Democrazia cristiana di credere che faccio questa osservazione con molta discrezione. Il mio disagio è derivato dall'impressione - nei fatti non è stato così - che in vari momenti dell'iter di questa legge, non di altre, si procedesse in una sorta di regime di amministrazione controllata o addirittura sotto tutela da parte di esponenti di Gruppi di maggioranza relativa dell'altro ramo del Parlamento. Dico ciò in modo molto rispettoso, ma con molto disagio. Credo che i colleghi della Democrazia cristiana abbiano vissuto come e forse più di me tale disagio e pertanto li prego di farsi interpreti di questa preoccupazione che riporto in Aula senza far nomi ed in modo rispettoso affinchè una simile situazione non si ripresenti più in futuro. Ovviamente ciascuno di noi, come membro del Parlamento, ha tutto il diritto di informarsi sull'andamento dei lavori dell'altro ramo del Parlamento rispetto a quello di cui fa parte, ma cosa diversa è il fatto di sentirsi di volta in volta controllati nel nostro operato, sulle modifiche che apportiamo, nei tempi che ci sono necessari.

Occorre dare atto al Presidente e a tutti i colleghi della Commissione ambiente di aver fatto in modo che quest'ultima, nei suoi due anni di attività, abbia mantenuto un ritmo pressochè frenetico corrispondendo positivamente a tutte le esigenze che le sono state via via sottoposte dal punto di vista dei procedimenti legislativi. È per questo che poc'anzi ho chiesto al Ministro che fine abbia fatto il programma triennale di salvaguardia ambientale; vorrei infatti che più energie fossero spese perchè i compiti dell'altro ramo del Parlamento, ad esempio il provvedimento sui parchi ed il programma triennale di salvaguardia ambientale, venissero rapidamente portati a conclúsione. Chiedo quindi ai colleghi che condividono questa mia preoccupazione di farsene interpreti affinchè in altre occasioni tutto ciò non si verifichi più.

La terza preoccupazione riguarda un elemento che ci ha visti pressochè unanimi, anche se poi la formulazione del voto sarà differenziata; lo stesso Ministro – gliene do atto – ha espresso tale preoccupazione. Si tratta di quell'elemento che va sotto il nome – che nel giro di pochi minuti è diventato quasi un gergo – di diarchia istituzionale e della responsabilità amministrativa che attraversa l'intero disegno di legge. Se vi sarà nei fatti una diarchia di potere, il Ministero dell'ambiente rischierà di essere soccombente da questo punto di vista perchè vi è un effettivo dislivello di distribuzione di responsabilità e di poteri. Tuttavia, di fronte a un Ministero dei lavori pubblici che assolvesse pienamente i suoi compiti, questo aspetto potrebbe preoccuparmi poco.

Lei sa, ministro Ruffolo, quanto io la stimi e la rispetti, ma non è vero che lei abbia avuto un ruolo da protagonista nell'iter di questo disegno di legge. Apprezzo il fatto che lei sia l'unico membro del Governo oggi qui

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

presente e gliene do atto pubblicamente, ma va detto che, in realtà, nel corso dell'esame in sede prima redigente e poi referente del provvedimento al nostro esame, ci siamo trovati continuamente in una situazione in cui l'interlocutore-Governo cambiava di volta in volta ed in qualche caso era totalmente assente.

TORNATI. Il sottosegretario Ferrari è stato sempre presente.

BOATO. In altri casi, quando il Governo era presente, era nella totale incapacità di esprimere una posizione unitaria. Di questa realtà non faccio carico al ministro Ruffolo; a questo proposito è francamente incredibile e sconcertante – mi rivolgo anche al Presidente del Senato – che in questo momento di approvazione della legge non sia presente il Ministro dei lavori pubblici o un suo rappresentante. È un pessimo segno di che cosa potrà essere la fase successiva di approvazione finale della legge e di attuazione di un dispositivo legislativo così complesso.

Un altro aspetto è il costante intreccio - ma non dico nulla di nuovo e sono consapevole di accentuare soltanto aspetti che sono di comune consapevolezza per tutti i colleghi - tra vecchio e nuovo presente in questa legge. C'è del nuovo, indubbiamente - e Giorgio Nebbia per ultimo l'ha rilevato, così come hanno fatto anche i vari colleghi che mi hanno preceduto, tra i quali ricordo i senatori Cutrera, Fabris, Berlinguer, Tornati - e questo è un fattore importante ed è anzi la ragione per cui in qualche modo comunque condivido il fatto che questa legge vada in porto. C'è però anche troppo di vecchio sul piano istituzionale e dei presupposti scientifici, dal punto di vista della mancanza di una visione di insieme e di un quadro territoriale di riferimento dei problemi esistenti relativi alla difesa del suolo. C'è troppo una compresenza delle due dimensioni ed è eccessivo che essa sia ancora in vita a distanza di 19 anni dagli esiti della commissione De Marchi, ma a molto più di 20 anni da quando questi problemi hanno cominciato ad essere affrontati, quanto meno a livello della riflessione scientifica e culturale oltre che politica nel nostro paese.

Vi è poi un altro aspetto, ma anche questo non sono il primo a sollevarlo e quindi, ripeto, dico queste cose senza alcuna presunzione, ma solo con preoccupazione. Il Ministro nella sua replica ha usato una espressione appropriata, parlando di «complicazione labirintica». Io sono enormemente preoccupato di cosa significherà poi l'attuazione di questa legge dal punto di vista di tutte le procedure istituzionali ed amministrative, dell'intreccio di competenze, dell'itinerario che ogni aspetto dovrà seguire. Vi è un'enorme complessità istituzionale. Ora è vero che noi abbiamo a che fare, per usare un linguaggio scientifico adeguato e riferito proprio ai probemi ecologici, con sistemi complessi e guai a noi se volessimo semplificarli in modo artificiale, ma è altrettanto vero che la complessità dei sistemi ecologici che abbiamo di fronte non implica una complicazione automatica delle competenze amministrative e delle procedure istituzionali. È vero che alcuni sforzi in una direzione di unificazione, ad esempio per quanto riguarda i servizi tecnici, sono stati fatti (bisognerà poi vedere dal dire al fare cosa si realizzerà, ma comunque una direzione giusta in questo senso è stata presa) ma gli aspetti labirintici - l'espressione è esatta ed efficace - che sono stati rilevati con onestà intellettuale - l'ho detto prima - dallo stesso Ministro mi lasciano estremamente perplesso.

248a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

Questo è collegato con un altro aspetto che in generale in merito alle leggi noi sottovalutiamo - del quale siamo venuti a conoscenza dai tempi del famoso rapporto di Massimo Severo Giannini e che oramai è entrato a far parte del linguaggio comune - quello cioè della copertura amministrativa di una legge rispetto al dispositivo legislativo. Noi a volte - parlo anche per me stesso – sembriamo soddisfatti quando variamo un testo legislativo in quanto ci sembra così di aver risolto ogni problema. Abbiamo posto invece una importante premessa, ma minima, anche se decisiva perchè senza di essa non si può fare nulla, di un processo poi di intervento sulla realtà istituzionale, ambientale e territoriale che comporta il fatto di sapere di avere strumenti amministrativi, personale, competenze ed istituzioni amministrative adeguate a ciò a cui abbiamo dato vita. Ebbene, a me pare francamente che siamo molto lontani da questo; non faccio la Cassandra o l'uccello del malaugurio per cui mi auguro che gli sforzi di tutti a livello centrale, regionale e degli altri enti intermedi, di tutte le autorità e di tutti i soggetti coinvolti siano finalizzati nella direzione positiva, ma veramente abbiamo di fronte a noi un compito immane.

Credo anche che questo aspetto di difficile copertura amministrativa non debba far ombra sull'altro aspetto – anche questo è stato detto dal collega Berlinguer – dell'inadeguata copertura finanziaria. A mio avviso, infatti, il tipo di finanziamento previsto da questa legge è radicalmente insufficiente rispetto ai compiti che essa si vuole prefiggere. È aperta una ipoteca sul futuro e, nel momento stesso in cui dichiaro il mio voto di astensione, mi auguro che essa sia positiva, però, credo che sia stato giusto per tutti, per lealtà reciproca, aver sottolineato in questa fase finale le mie preoccupazioni, a cui mi auguro si possano dare – da parte di chi può farlo – risposte positive. (Applausi dalla sinistra).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto ha soltanto il significato di riassumere i limiti di un voto che il Gruppo socialdemocratico esprimerà in termini favorevoli. Si tratta di un voto favorevole perchè consideriamo la legge positiva: è una legge di svolta, è una legge importante, però è anche e solo l'inizio di un nuovo corso tutto da percorrere.

Noi non vogliamo certo ingenerare l'equivoco che con questa legge si risolvono i problemi del suolo: essi non si risolvono per mille motivi che abbiamo già espresso in discussione generale e successivamente.

Vi sono dei punti importantissimi che sono da sottolineare. Introduciamo il concetto del governo del territorio per bacini idrografici e diamo una visione unitaria al territorio, lo consideriamo cioè come un ecosistema. Non mi dilungo perchè ne abbiamo già parlato, vorrei però ricordare i nodi da sciogliere che esistono e che sono molti. Due in particolare di tipo amministrativo: per funzionare, questa legge dovrà certamente risolvere dei conflitti di competenza a livello centrale; la diarchia di cui tanto si è parlato non la consideriamo un modello definito, è un modello che può servire in queste circostanze, è un modello che sicuramente non poteva essere diverso in questo momento ma non è un assetto definitivo della presenza centrale.

248° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

PAGANI. È una pacifica coesistenza verso qualche cosa e quindi in questi termini ed in questi limiti la dobbiamo considerare.

Il secondo nodo da sciogliere è la definizione dei rapporti Stato-regione; questi rapporti vanno definiti. Si è cercato di risolverli in questa legge attuando il principio dell'intesa, cioè cercando di contemperare una molteplicità di interessi eterogenei che sono riferiti a soggetti diversi di rilievo costituzionale componendoli nel comitato e nell'autorità di bacino. Questo dell'intesa è un principio generale che il ministro Ruffolo in particolare ha seguito nella sua politica e gliene diamo atto. Io vorrei suggerire un altro principio che pure è presente nella sua politica ma che credo vada approfondito per stabilire nuovi modelli di rapporto tra Stato e regione, cioè il fatto che questi nuovi rapporti siano fondati non solo sull'ambito territoriale ma anche e principalmente sulla natura dell'interesse, perchè dobbiamo rompere questo concetto di ambito territoriale che le regioni tendono a portare avanti. La natura dell'interesse nazionale può essere tale - e ne abbiamo avuto molti esempi proprio nella politica portata avanti dal Ministero – da dover superare questo concetto sostituendolo con il criterio fondato sulla natura dell'interesse, e se la natura dell'interesse è sovraregionale è giusto che anche l'intervento si sovraregionale.

Concludendo, signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, colleghi, questa mattina ero'venuto in questa Aula convinto di poter votare a favore di questa legge. Non lo farò perchè mi ha preoccupato l'intervento del Ministro per due affermazioni: là dove ha detto che manca l'unitarietà di indirizzo del Governo e quando ha espresso «franche riserve» sulla possibilità di sviluppare questo processo. Un Gruppo di opposizione come quello che io rappresento, e che non gestirà questa legge o parte di essa come farà il Partito comunista, non può votare a favore di questa legge, ma non può nemmeno votare contro: questo è il motivo della mia astensione, perchè non si può non riconoscere che si è fatto un passo avanti per raggiungere qualche cosa che forse in futuro potremo migliorare. Sono fiorentino (e dopo sentiremo anche il senatore Bausi) e proprio da Firenze partì il dibattito veramente civile vent'anni fa su questo problema che ha tenuto tanto in sospeso il nostro animo. Si trattava della commissione De Marchi-Supino (ho sentito parlare di De Marchi solamente, mentre Supino l'hanno dimenticato tutti): allora si parlò della magistratura delle acque e abbiamo dovuto aspettare vent'anni per giungere a qualcosa. Signor Ministro, questo è triste (anche se lei allora era alla programmazione): è triste vedere che ci vogliono vent'anni per votare un disegno di legge come quello che stiamo approvando.

Signor Ministro, mi auguro che questo testo venga migliorato dalla Camera; non sono tra coloro che vogliono tutto e subito anche se è poco buono: vorrei che la Camera lo migliorasse e ce lo rimandasse. (*Interruzione del senatore Cutrera*).

Senatore Cutrera, se esiste la volontà politica, le cose si fanno in poco tempo e meglio, il guaio è che qui siamo abituati a fare le cose male e alla svelta, questa è la realtà. Per questi motivi ci asteniamo dal voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, devo iniziare con delle sincere espressioni di ringraziamento e di riconoscimento di capacità non comuni perchè quando questo provvedimento ci giunse dalla Camera ci sentimmo per la verità scoraggiati e solo grazie alla tenacia e la capacità del relatore, al quale esprimo il primo ringraziamento, del presidente della nostra Commissione senatore Pagani e dei componenti la Commissione (che hanno consentito di affrontare il provvedimento con tenacia forse maggiore, senatore Boato, di quanta veniva espressa da qualcuno dell'altro ramo del Parlamento nel seguire con molta diligenza i lavori della nostra Commissione), grazie a tutto questo il provvedimento, nei limiti del possibile, mi pare sia pervenuto ad un risultato di un certo valore.

Forse non è stato possibile fare quello che tutti avremmo desiderato di fare. Io stesso più volte ho protestato contro un sistema generale che predilige le leggi proclama, cioè quelle che affermano grandissimi principi e poi, quando devono essere applicate, non dicono nulla perchè una legge fondamentalmente deve dire quello che si deve e si può fare e quello che non si può. Quando si vanno ad esprimere dei sentimenti, possono essere argomenti buoni per un intrattenimento politico, ma diventano meno utili in sede legislativa.

Ringrazio molto il relatore, il senatore Pagani e tutti quanti hanno partecipato, di tutti i Gruppi politici, non dimenticando che tutti hanno dimostrato grande volontà per arrivare a mettere la parola fine a questo provvedimento legislativo. Nel ringraziamento accomuno anche il ministro Ruffolo, oggi presente, e il sottosegretario Ferrari che ha dimostrato diligenza nel seguire i lavori della Commissione.

Giacchè qualcuno ha accennato ai precedenti storici del problema non posso dimenticare, così come qualcuno ormai veterano del Senato, gli incontri che il senatore Fanfani convocava nella sala Zuccari giusto per parlare dei problemi dell'ecologia e richiamare a tutti noi (per la verità qualcuno neanche sapeva con precisione cosa volesse dire la parola ecologia) quelli che erano i problemi che si affacciavano per il prossimo futuro. Questi problemi fra l'altro sono ricordati in un opuscolo che conservo ancora e che si chiama «Strategia di sopravvivenza» distribuito a tutti i senatori e quelli che risalgono a quell'epoca forse lo avranno ancora.

Non posso poi dimenticare alcuni nostri colleghi, qualcuno li ricorderà, come il senatore Gusso che fu il primo formulatore della legge sulla difesa del suolo nella lontana VIII legislatura. Nè posso dimenticare il nostro amato collega senatore Degan la cui proposta di legge è inclusa tra quelle che vengono conglobate nel provvedimento che oggi si approva.

Gli animi più attenti, le intelligenze più acute già hanno avvertito da tempo questa sensibilità, senza conoscere esclusivismi politici, anzi rivendicando in qualche misura il contributo notevole che la mia parte politica a tutto questo è riuscita a dare. A mio giudizio, questo provvedimento consegue un risultato importante, quello cioè di stabilire il principio di forme di coordinamento che esaltano e richiamano la presenza delle regioni e degli enti locali. Le regioni hanno avuto una strana sorte; dopo un appassionato entusiasmo scientifico iniziale, hanno avuto prima una caduta e

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

successivamente una ripresa di interesse che si è manifestata in forma abnorme anche nella formulazione di alcune norme applicative che hanno attribuito alle regioni stesse compiti esclusivi in materia di acque quando, viceversa, era evidente che i problemi che incombevano presupponevano una partecipazione più ampia, non soltanto di carattere finanziario, ma anche di carattere politico.

Forse questa legge recupera tale situazione di trascuratezza, certe volte di diffidenza nei confronti delle regioni e mi auguro anch'io, signor Ministro, che sotto la sua direzione si arrivi a verificare questo momento che può vedere felicemente combaciare l'interesse dello Stato con l'interesse degli organismi locali (regioni, province e comuni). Credo che questo possa avvenire.

Al di là degli aspetti più strettamente tecnici della normativa che siamo chiamati ad esaminare, mi augurerei che si verificasse un altro momento di sintesi. In fondo, abbiamo una grande necessità di sintesi fra due elementi fondamentali che sono quelli della natura come tale, che sicuramente va difesa, ma che non può prescindere dalla presenza dell'uomo. A volte ho la preoccupazione che con un sistema eccessivamente rozzo si escluda l'uomo per salvare la natura. Non dimentichiamoci mai che la natura ha come sua condizione essenziale la presenza e l'intervento dell'uomo. Ricordavo poco prima, con qualche collega, alcune espressioni del Foscolo che non ripeto ma che sicuramente indicavano che le bellezze della natura hanno un volto a condizione che coesista la presenza dell'uomo. Senza di questo non c'è più ecologia ma solo abbandono e non dimentichiamo che già l'origine etimologica di ecologia, cioè lo studio della residenza, dell'oicos, della capanna, della casa, si chiami come si crede, presuppone non una esclusione ma una capacità di convivenza dell'uomo con la natura.

Sono grato al Senato che si appresta a votare questa legge perchè credo che corrisponda innanzitutto a principi nei quali il Gruppo politico cui appartengo ha sempre fermamente creduto. Se mi si consente una notazione, per riprendere ciò cui accennava il nostro collega Sanesi, dico che sono grato anche come fiorentino perchè anch'io non posso dimenticare quello che è accaduto vent'anni orsono. Certo, venti anni sono molti e tra l'altro abbiamo avuto, non dimentichiamocelo, anche una esperienza che credo vada ascritta a merito della nostra città: avemmo danni gravissimi, avemmo un contributo di aiuti da parte dello Stato del quale sempre abbiamo riconosciuto una presenza importante e sollecita. Non abbiamo avuto nè scandali, nè richieste di proroga dei contributi, il che mi sembra cosa di non poco conto rispetto ad una panoramica di un certo tipo.

#### PRESIDENTE. Posso esserne testimone.

BAUSI. Il presidente Taviani fu uno dei primi ad arrivare a Firenze. Ricordo benissimo la sua premurosa partecipazione.

La legge sta ormai per partire e vorrei concludere il mio intervento con un augurio, ricordando una frase (che forse ripeterò per l'ennesima volta, ma mi perdonerete per questo) che disse Calamandrei a proposito delle leggi, che in fondo sono un po' come i figlioli: quando nascono si caricano di tutte le nostre speranze, poi vanno in giro per il mondo e ognuno fa quel che può. Ci auguriamo che questa legge possa molto; che possa, cioè, recuperare ciò che gli anni trascorsi talvolta in troppa inedia hanno costretto ad

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

abbandonare e far sì che veramente la nostra nazione possa dire: anche noi abbiamo una normativa che servirà non solo per difenderci dai pericoli delle acque e dall'inquinamento, ma anche per rivolgere in positivo questi elementi preziosi della natura. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1292 nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 256, 391, 561, 883, 857 e 1183.

## Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIS, f.f. segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

# Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 aprile 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 27 aprile in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione delle mozioni n. 50 (Pecchioli ed altri) e n. 54 Mancino ed altri) sui problemi del disarmo.
- II. Discussione del disegno di legge:

Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa (953)

La seduta è tolta (ore 13,40).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

## Allegato alla seduta n. 248

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

«Agevolazioni per i turisti stranieri motorizzati» (1709).

## Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

## - in sede deliberante:

alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» (1705), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 7<sup>a</sup> Commissione;

## - in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Norme per l'eliminazione di forme di precariato nell'Amministrazione della difesa e modifiche al regolamento sui lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365» (1618), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Bossi ed altri. – «Integrazioni e modifiche al testo unico sulle norme della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e al relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per quanto riguarda l'immissione di scarichi derivanti da veicoli a motore a combustione interna (1588), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

#### Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 19 aprile 1989, il senatore Rezzonico ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, una relazione sul trasporto ferroviario nelle aree urbane (*Doc.* XVI, n. 7).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

#### Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 11 aprile 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

### Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 20 aprile 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'articolo 429 terzo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo; e degli articoli 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. Sentenza n. 204 del 12 aprile 1989 (Doc. VII, n. 140).

Detto documento sarà inviato alla 1ª, alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente.

## Interrogazioni

ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che con decreto ministeriale del 30 gennaio 1989 è stata disposta l'assegnazione di 1926 posti di personale tecnico e amministrativo universitario;

che sono state adottate procedure e criteri di ripartizione, nonchè soggetti destinatari delle assegnazioni manifestamente illegittimi in diritto e in fatto con riferimento:

all'articolo 19 della legge n. 23 del 1986 che indica – dove si escluda una quota non superiore al 10 per cento – le università come uniche destinatarie della totalità dei posti assegnati e il consiglio di amministrazione come organo democratico preposto alla ripartizione degli stessi tra le strutture dell'ateneo;

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e all'articolo 1 della legge n. 390 del 1982, che fissano l'obbligatoria richiesta dei pareri del Consiglio universitario nazionale e del Parlamento;

che prima della emanazione del decreto ministeriale non è stata consultata la Conferenza dei rettori e non sono state sentite, come prescrive la legge, le organizzazioni sindacali, tant'è che l'una e le altre hanno elevato vibrate proteste, denunciando l'ennesimo esempio di violazione dell'autonomia universitaria, di sfiducia nelle capacità e responsabilità programmatrici degli atenei e di immotivata discrezionalità ministeriale destinata a produrre nuovi squilibri nel sistema universitario e all'interno di singoli atenei (ad esempio, il 20 per cento del contingente dei posti dell'area tecnico-scientifica è assegnato ad un solo ateneo; dei 63 posti, tabella B del decreto ministeriale, previsti per la seconda università degli studi di Roma, 57 vengono assegnati alla sola facoltà di medicina e chirurgia, per di più con l'indicazione della struttura, la «cattedra» cui sono destinati);

constatato che nel citato decreto:

- a) le aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria vengono accorpate in deroga alla legge;
- b) i posti di segretario amministrativo di dipartimento vengono assegnati alle università senza tener conto del numero di dipartimenti attivati o verosimilmente attivabili;
- c) l'indicazione della destinazione dei posti assegnati viene stabilita non per il tetto massimo del 10 per cento previsto dalla legge, bensì per la quasi totalità dei medesimi che nella stragrande maggioranza dei casi sono destinati ad una struttura monocratica e desueta, quale è la «cattedra»,

gli interroganti chiedono di sapere:

- 1) su quali basi nel decreto ministeriale si affermi la previsione che il Parlamento non perverrà in tempi brevi all'approvazione del piano quadriennale, giustificando su questa base i criteri, tutti discrezionali, in base ai quali vengono fatte le assegnazioni;
- 2) su quali basi la stragrande maggioranza dei posti non venga assegnata alle università e al loro organo di governo, il consiglio di amministrazione, bensì alle «cattedre», ossia a titolari di insegnamento, evidenziando in questo modo una gestione dei contenuti della programmazione fondata sui rapporti personali di singoli con l'amministrazione universitaria nazionale;
- 3) se non si ritenga che questo provvedimento per il numero esiguo dei posti e per l'immotivata destinazione degli stessi non sia destinato a produrre nuovi squilibri e nuove ragioni di protesta e di malcontento nelle università.

(3-00791)

POLLICE. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che la lunga vertenza che vede i giornalisti della sede siciliana della RAI confrontarsi con l'azienda impone che sia fatta ampia chiarezza per evitare interpretazioni distorte;

che da oltre un anno, da quando cioè è stata istituita una nuova edizione del telegiornale (quello che va in onda alle 14) la redazione ha chiesto il potenziamento degli organici e la riorganizzazione del lavoro di redazione senza ricevere alcuna risposta dall'azienda;

che la settimana scorsa il direttore di testata ha dato comunicazione di alcune decisioni che nulla avevano a che fare con le richieste dei lavoratori

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1989

ma erano atti dovuti, quali la sostituzione di personale vacante da anni alla redazione di Catania;

che, inoltre, l'azienda ha comunicato la nomina di un altro vice capo direttore, scelto all'esterno della redazione siciliana, cosa che sembra corrispondere più a logiche spartitorie che ad una reale esigenza di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per far fronte alle esigenze informative della Sicilia, considerando soprattutto l'importanza che un'informazione puntuale può avere in quella regione.

(4-03268)

#### ZITO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che nel lontano 1979, su proposta dell'allora senatore Giuseppe Fimognari e dell'interrogante, ha inserito nel programma dei lavori dell'ANAS la costruzione di una variante della strada statale n. 106, a monte degli abitati di Roccella Jonica, Marina di Gioiosa, Siderno e Locri;

che la realizzazione della suddetta variante è assolutamente indispensabile, atteso che l'attuale strada statale n. 106 svolge contemporaneamente le funzioni di strada urbana, strada interurbana e strada di grande comunicazione, con le conseguenze che si possono immaginare, specialmente durante il periodo estivo;

che finalmente, dopo dieci anni, è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS il progetto generale dei primi due lotti, per un importo complessivo di lire 94.480.000.000,

## si chiede di sapere:

- 1) quando saranno approvati i progetti esecutivi dei due lotti e quando si procederà all'appalto dei medesimi;
- 2) se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di dover accelerare al massimo, con precedenza su ogni altra opera, ivi compresi i lavori per i mondiali di calcio, le procedure relative all'appalto della predetta variante, come pure di quella di Palizzi, e se non ritenga che si debbano predisporre anche i progetti esecutivi per l'ammodernamento di tutta la tratta della strada statale n. 106 da Reggio Calabria a Catanzaro.

(4-03269)